

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 1^a E 4^a RIUNITE

(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(4^a - DIFESA)

(RELATORI CONTESTABILE E PASTORE)

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801,
recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione
e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (n. 1513)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

**dal Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi
di informazione e sicurezza**

dal Ministro dell'interno

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro della giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2002

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
(n. 233)

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2001

Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica
e tutela del segreto (n. 550)

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, RIZZI, BETTAMIO,
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, TAROLLI e MORRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2001

Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d’inchiesta
(n. 1598)

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2002

Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza (n. 1604)

d’iniziativa del senatore LAVAGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2002

Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (n. 1647)

d’iniziativa dei senatori VITALI, ACCIARINI, AYALA, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BARATELLA, BOCO, BONAVITA, BRUNALE, CASTAGNETTI, CORTIANA, DALLA CHIESA, DANIELI Franco, DATO, DE PAOLI, DE PETRIS, DENTAMARO, DI GIROLAMO, DONATI, FALOMI, FASSONE, FLAMMIA, GARRAFFA, GRUOSSO, GUBERT, IOVENE, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MAGISTRELLI, MALABARBA, MARITATI, MONTALBANO, MURINEDDU, PASQUINI, PETERLINI, PIATTI, PIZZINATO, RIPAMONTI, ROTONDO, SALVI, SCALERA, STANISCI, TESSITORE, TOGNI, TOIA, TURRONI, VICINI, VILLONE, VIVIANI e ZANCAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2002

Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (n. 1702)

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2002

Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza
e disciplina del segreto di Stato (n. 1748)

d’iniziativa del senatore PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2002

Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza
e sul segreto di Stato (n. 1819)

d’iniziativa del senatore BRUTTI Massimo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	6
Pareri:		
– della 2 ^a Commissione permanente	»	9
– della 5 ^a Commissione permanente	»	19
Disegni di legge:		
– n. 1513, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	21
– n. 233, d’iniziativa del senatore Cossiga	»	39
– n. 550, d’iniziativa dei senatori Manfredi ed altri	»	56
– n. 1598, d’iniziativa del senatore Cossiga	»	78
– n. 1604, d’iniziativa del senatore Lavagnini	»	81
– n. 1647, d’iniziativa dei senatori Vitali ed altri	»	99
– n. 1702, d’iniziativa del senatore Ripamonti	»	100
– n. 1748, d’iniziativa del senatore Palombo	»	101
– n. 1819, d’iniziativa del senatore Brutti Massimo	»	108

ONOREVOLI SENATORI. - La fine della guerra fredda ha determinato uno scenario internazionale preoccupante ed incerto, nonché caratterizzato dalla presenza di diffusi focolai di crisi. In tale contesto, se da un lato si è assistito ad una sorta di «emancipazione» dei nostri Servizi di informazione e sicurezza, dall'altro si è accentuata l'esigenza di assicurare forme di collaborazione e di coordinamento a livello internazionale ed europeo, che richiedono un conseguente adeguamento delle strutture e un aggiornamento della cultura dell'*intelligence*.

Sotto tale aspetto, la normativa prevista dalla legge n. 801 del 1977 necessita di urgenti e sostanziali adeguamenti. Tale esigenza è stata sentita sia dal Governo sia da singoli parlamentari, e si è manifestata nella presentazione di ben nove iniziative al Senato (disegni di legge n. 1513 d'iniziativa del Governo e assunto a testo base dalle Commissioni riunite, nn. 233 e 1598 d'iniziativa del senatore Cossiga, n. 550 d'iniziativa dei senatori Manfredi ed altri, n. 1604 d'iniziativa del senatore Lavagnini, n. 1647 d'iniziativa dei senatori Vitali ed altri, n. 1702 d'iniziativa del senatore Ripamonti, n. 1748 d'iniziativa del senatore Palombo e n. 1819 d'iniziativa del senatore Massimo Brutti), dirette a un adeguamento della normativa esistente attraverso modifiche circostanziate ovvero a una radicale riforma dell'organizzazione dei Servizi.

Considerata la necessità di introdurre da subito nuove disposizioni in grado di garantire un adeguato livello di operatività dell'*intelligence* in relazione all'attuale contesto interno e internazionale, il metodo prescelto dalle Commissioni riunite è stato quello di assumere a base dell'esame il disegno di legge governativo: esso introduce una disci-

plina circostanziata innestata sulla normativa esistente senza innovarla radicalmente, differendo momentaneamente l'analisi, comunque necessaria, sull'opportunità di una riforma strutturale dell'intera materia.

Il dibattito presso le Commissioni riunite si è svolto in maniera serena e ponderata: prova ne è il fatto che alcune delle modificazioni apportate al testo originario del Governo risultano dall'approvazione di emendamenti presentati da senatori dell'opposizione.

Le modificazioni proposte al disegno di legge n. 1513 dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa sono le seguenti:

All'articolo 1, relativo al Comitato interministeriale per la sicurezza, è stato specificato che esso coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri non solo nell'individuazione e nell'elaborazione strategica ma anche nell'analisi degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali nel quadro della politica informativa per la sicurezza.

All'articolo 2, relativo al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza, è stata specificata una funzione di natura consultiva in capo al Comitato interministeriale per la sicurezza, nell'ambito della determinazione dell'organizzazione interna e dell'articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto all'attività del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato medesimo. Tale materia è infatti disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 1.

All'articolo 4, vero «cuore» della nuova normativa e che in particolare introduce nell'ordinamento una speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi che pone in essere condotte costituenti reato nel-

l'ambito di operazioni legittimamente autorizzate, inserendo dopo l'articolo 10 della citata legge n. 801 del 1977 gli articoli da 10-*bis* a 10-*decies*, sono state apportate numerose e significative modifiche.

All'articolo 10-*bis*, sono stati ulteriormente specificati i limiti e l'ambito di applicazione della garanzia funzionale attraverso la riformulazione del primo, del terzo e del quarto comma.

All'articolo 10-*ter*, primo comma, è stato specificato che le operazioni autorizzate nell'ambito delle quali possono eventualmente compiersi condotte costituenti reato devono essere «comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi».

All'articolo 10-*quater*, al primo comma viene puntualizzato che il Presidente del Consiglio autorizza le operazioni e le condotte necessarie per l'esecuzione delle stesse «sentito il Ministro competente»; al terzo comma si precisa che in quei casi di urgenza in cui il direttore del Servizio non è in grado di formulare tempestivamente la richiesta di autorizzazione, può comunque autorizzare le attività di cui all'articolo 10-*ter*, informandone però non oltre le ventiquattro ore il Presidente del Consiglio ed il Ministro competente mediante atto scritto; al quarto comma, infine, viene specificato che il Presidente del Consiglio o il Ministro competente, nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste, adottano le misure necessarie anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato.

All'articolo 10-*quinquies*, sono state soppresse le parole «per ciò solo», dall'indubbio significato pleonastico.

All'articolo 10-*sexies*, quinto, sesto e settimo comma, sono stati specificati in maniera più puntuale i poteri dell'autorità giudiziaria, i casi in cui è possibile sollevare il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato e, in quest'ultima ipotesi, il pieno accesso

agli atti e alle prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione da parte della Corte costituzionale.

All'articolo 10-*septies*, che prevede la possibilità per i direttori dei Servizi di consentire al personale dei Servizi stessi di usare documenti di identificazione contenenti indicazioni diverse da quelle reali, è stata resa più fluida la disposizione normativa mediante la soppressione di alcuni incisi dall'indubbio carattere ridondante.

All'articolo 10-*nonies*, che prevede la disposizione da parte dell'autorità giudiziaria di adeguate tutele per il personale dei Servizi chiamato a rendere dichiarazioni in sede di procedimento penale, viene disposta, nel caso di procedimento a distanza, l'assicurazione dell'osservanza delle norme di attuazione del codice di procedura penale in luogo della semplice cura.

È stato infine aggiunto l'articolo 10-*decies* che prevede l'istituzione presso la segreteria generale del CESIS di un apposito Comitato di garanzia, composto da tre membri scelti tra i magistrati a riposo che abbiano effettivamente esercitato almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, della Corte dei conti o del Consiglio di Stato dal Presidente del Consiglio previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Tale Comitato, i cui membri durano in carica cinque anni con un mandato non rinnovabile, ha lo specifico compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell'esercizio di autorizzazione di cui all'articolo 10-*quater*.

All'articolo 5, che sostituisce l'attuale articolo 11 della legge n. 801 del 1977, relativo agli obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento, le modifiche introdotte rispetto al testo originario sono le seguenti.

Al comma 1 dell'articolo 11, viene specificato che la relazione semestrale del Governo al Parlamento si riferisce «al periodo considerato»

Al comma 2 è rafforzato il principio dell'applicazione del criterio di proporzionalità nella composizione del Comitato parlamentare di controllo: tale Comitato infatti è nominato dai Presidenti delle due Camere nel rispetto, e non più sulla semplice base, del suddetto criterio.

Al comma 5, si specifica che il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma 3 deve riguardare, tra l'altro, la dislocazione territoriale - e non la semplice dislocazione - delle articolazioni operative dei Servizi.

All'articolo 6, che innova e puntualizza la nozione di segreto di Stato attraverso la sostituzione dell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977 e l'aggiunta di una serie di nuove disposizioni, sono state apportate le seguenti modificazioni.

All'articolo 12-ter, è stato puntualizzato che l'opposizione del segreto di Stato deve essere valutata tenendo conto «della natura delle informazioni da proteggere».

All'articolo 12-quater, quinto comma, sono state soppresse le parole «immediata» e «immediatamente», in quanto aventi natura decisamente pleonastica, senza nulla aggiungere al significato e alla struttura della disposizione.

Tenuto conto dell'importanza del provvedimento e della improcastinabile necessità di soddisfare le esigenze di operatività dei Servizi di *intelligence*, le Commissioni riunite ne raccomandano una sollecita approvazione.

CONTESTABILE e PASTORE, *relatori*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

**sui disegni di legge nn. 233, 550, 1513, 1598,
604, 1647, 1702, 1748 e 1819**

(Estensore: CIRAMI)

30 gennaio 2003

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni specificamente riferite al disegno di legge n. 1513 e, in particolare, all'articolo 4 di tale disegno di legge.

1) Tale disposizione affronta il tema delle cosiddette garanzie funzionali inserendo gli articoli da 10-*bis* a 10-*nonies* dopo l'articolo 10 della legge n. 801 del 1977, con i quali viene istituita una speciale causa di giustificazione per il personale dei servizi di informazione e di sicurezza che tenga una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate e autorizzate per il raggiungimento di fini istituzionali.

Preliminarmente, da un punto di vista dogmatico appare opportuno mettere l'accento sulla considerazione che tale scriminante trova fondamento nel principio, espresso dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 86 del 1977 e ribadito dalla stessa Corte con la recente pronuncia n. 110 del 1998, di «preminenza» dell'interesse alla sicurezza dello Stato, nel senso che il perseguimento del bene supremo della sicurezza ed integrità dello Stato può in taluni casi anche giustificare la compromissione, eventuale e circostanziata, di altri interessi di rango primario. Le garanzie funzionali, in particolare, sono così configurate sul piano giuridico quali cause di giustificazione, circostanze che consentono di escludere l'illiceità del comportamento posto in essere dagli appartenenti ai servizi, sulla base della prevalenza - in casi ben definiti e delimitati da precisi presupposti - del richiamato principio di sicurezza dello Stato rispetto ad altri beni tutelati dall'ordinamento. Più in particolare, dal punto di vista della tecnica normativa, l'iniziativa legislativa opta per l'individuazione dei beni giuridici che sono oggetto di tutela assoluta e che non possono, in alcun modo,

essere aggrediti anche da chi agisce in nome di un interesse pubblico superiore e sotto copertura. Difatti, sono escluse dall'ambito di operatività della speciale causa di giustificazione le condotte costituenti reato che configurano delitti diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche. Il sistema autorizzatorio prevede poi la responsabilità diretta del Presidente del Consiglio che decide dopo aver sentito il Ministro competente, su proposta del Direttore della struttura interessata. In casi di assoluta necessità ed urgenza, qualora le scansioni temporali dell'attività operativa non consentano in alcun modo l'autorizzazione preventiva da parte del Presidente del Consiglio dei lineamenti di un progetto di *intelligence* sotto copertura, questo potrebbe essere avviato comunque dal Direttore del Servizio sotto la propria responsabilità.

2) Fatte queste considerazioni preliminari, appare opportuno sotto un profilo propositivo evidenziare innanzitutto che:

a) l'introduzione di una scriminante è idonea a garantire il personale dei servizi di informazione e di sicurezza che, durante l'adempimento dei propri compiti istituzionali, si trovi a dover tenere condotte tali da configurarsi come violazione della legge penale. Tuttavia, i presupposti di tale esimente potrebbero essere meglio dettagliati con particolare riferimento a quanto attiene ai limiti di operatività, evitando, soprattutto, eccessivi ambiti di discrezionalità legati a valutazioni o prognosi improbabili. Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi un'esigenza di chiarimento sulla formulazione del comma 2 del nuovo articolo 10-*bis*. In proposito infatti potrebbe forse risultare opportuno un ampliamento del novero dei reati esclusi mediante l'espreso richiamo della previsione del comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale, così da precisare in modo esplicito che la nuova causa di giustificazione non può comunque escludere la punibilità per i «reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale». È pur vero che l'esclusione di tali reati sarebbe già desumibile dal fatto che la causa di giustificazione, ai sensi del comma 1, è applicabile solo se le condotte sono volte al perseguimento di finalità istituzionali, ma la mancanza di una previsione espressa potrebbe ingenerare dubbi e incertezze sul piano applicativo. Molto più forti sono invece, sempre in merito al comma 2 del citato articolo 10-*bis*, le perplessità da manifestare rispetto all'uso dell'avverbio «specificamente», dal punto di vista della sua compatibilità con i principi di tassatività e determinatezza delle norme penali. È infatti difficile immaginare quali siano queste condotte che, pur essendo oggettivamente dirette a mettere in pericolo i beni indicati nel comma 2 del citato articolo 10-*bis*, non lo sono però in modo «specifico» e risulterebbero pertanto non punibili. Né peraltro si rinven- gono, ad una prima disamina, precedenti normativi che attestino l'uso di un'espressione di questo tipo in tema di cause di giustificazione. Si suggerisce pertanto di sopprimere l'avverbio in questione sottolineando l'esigenza, soprattutto in una materia delicata come quella in esame, di evitare

formulazioni suscettibili di dar luogo a incertezze e a orientamenti divergenti in fase applicativa;

b) appare incoerente ed illogico il richiamo al comma 2 contenuto nel comma 4 dell'articolo 10-*bis*, atteso che quest'ultimo prevede l'ipotesi di inapplicabilità della scriminante;

c) con riferimento poi al successivo articolo 10-*ter* si osserva che le lettere *a)* e *b)* del comma 2 ripetono sostanzialmente il medesimo concetto e sarebbe quindi preferibile accorparle in un'unica previsione;

d) per quanto attiene all'articolo 10-*quater*, appare più funzionale invertire l'ordine dei commi 1 e 2, sostituire nell'*incipit* del primo comma l'espressione «In presenza dei... » con l'altra «Verificati i» onde delineare lo svolgimento di una valutazione di merito, espungere dal comma 2 l'onere di trasmissione della richiesta del Direttore del Servizio interessato per il tramite della Segreteria generale del CESIS, oltre che per ragioni di assoluta riservatezza, atteso che tale previsione lascerebbe supporre o un mero (e sostanzialmente superfluo) compito di trasmissione del carteggio, ovvero in ipotesi contraria un inopportuno potere di sindacato sull'attività ricognitiva e di valutazione posta a base della richiesta medesima. Con riferimento al comma 4 dell'articolo in rassegna, invece, il riferimento all'assenza dell'autorizzazione appare superfluo potendosi ricondurre una siffatta ipotesi alla più generale previsione della commissione di un reato. Infine, l'ultimo comma dell'articolo accenna all'istituzione di uno schedario segreto in cui conservare la documentazione, anche di spesa, inerente le operazioni autorizzate.

Ciò detto, andrebbe precisato se il menzionato archivio possa essere oggetto del controllo attribuito al CESIS, giusto l'articolo 3, comma 3, lettera *d)* della legge n. 801 del 1977 come novellata dal disegno di legge *de quo*. Dovrebbe, inoltre, essere meglio definito il quadro delle responsabilità nell'ambito del procedimento d'urgenza con specifico riferimento al termine entro il quale dovrebbe intervenire la ratifica dell'autorità politica preposta e alla disciplina dell'ipotesi in cui l'autorizzazione successiva non venga rilasciata definendone le eventuali responsabilità connesse;

e) i richiami contenuti nell'articolo 10-*quinqüies* vanno opportunamente limitati al solo articolo 10-*bis*, disciplinando gli altri articoli i presupposti ed il procedimento di istruzione della autorizzazione presidenziale;

f) relativamente all'articolo 10-*sexies* va segnalata l'esigenza:

– di una chiarificazione dei contenuti, modi e finalità della comunicazione al Comitato parlamentare di controllo della conferma della sussistenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'operazione;

– di una determinazione puntuale, segnatamente nella fase delle indagini, delle procedure per addivenire all'indennizzo dei terzi danneggiati atteso che quest'ultimo sia nell'*an* che nel *quantum* è determinato, di norma, a seguito di delibazione giurisdizionale;

g) con riferimento all'articolo 10-*septies* si ritiene sia meglio rispondente alle finalità sottostanti al disegno di legge che il registro attestante i tempi e le procedure per il rilascio del documento e del certificato di copertura sia «classificato» e non «riservato», lasciando all'autorità procedente la potestà di attribuzione del livello di riservatezza;

h) su un piano più generale potrebbe apparire opportuno prevedere forme, di controllo e di verifica della corrispondenza fra azioni autorizzate e azioni eseguite.

3) I profili sui quali va però con maggior forza richiamata l'attenzione sono quelli oggetto del già citato articolo 10-*sexies* – introdotto nella legge n. 801 del 1977 dall'articolo 4 del disegno di legge n. 1513 – e relativi alla definizione dei poteri del Presidente del Consiglio ed al ruolo dell'autorità giudiziaria nella materia in questione. Sotto tale aspetto il meccanismo procedurale delineato nel disegno di legge governativo suscita fortissime perplessità e appare incompatibile con il vigente quadro costituzionale.

La disposizione attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di stabilire se, in concreto, ricorre o no una causa di giustificazione, il che significa stabilire se in concreto un fatto costituisce o no reato. Tale valutazione risulta – dalla lettera della legge – sottratta a qualsiasi sindacato giurisdizionale in quanto l'autorità giudiziaria, in presenza della dichiarazione di conferma da parte del Presidente del Consiglio, è obbligata a pronunciare un determinato tipo di sentenza. L'assetto normativo così definito attribuisce pertanto al Presidente del Consiglio un potere che gli consente di interferire in modo decisivo nell'esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito della quale rientra senza alcun dubbio l'accertamento della sussistenza di una causa di giustificazione del reato. Una simile forma di interferenza si pone quindi in palese contrasto con il disposto dell'articolo 102, primo comma, della Costituzione, che riserva l'esercizio della funzione giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria, salve le eccezioni previste e consentite dalla Costituzione medesima o da leggi costituzionali, e tale conclusione trova conferma in alcune significative sentenze della Corte costituzionale che dichiararono, per violazione del citato articolo 102, l'illegittimità di norme che determinavano appunto forme di interferenza dell'esecutivo nell'esercizio della funzione giurisdizionale (cfr. Corte costituzionale n. 110 del 1974, Corte costituzionale n. 204 del 1974 e Corte costituzionale n. 192 del 1976). Né d'altra parte può sostenersi che la previsione della possibilità che il giudice sollevi conflitto di attribuzioni assicuri il sindacato giurisdizionale sulla deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri, essendo evidente che l'esercizio

della funzione giurisdizionale – attribuzione istituzionalmente propria dell'autorità giudiziaria ordinaria – è logicamente e normativamente distinto dal potere di sollevare conflitto di attribuzioni (potere che rappresenta invece una facoltà strumentale alla tutela delle attribuzioni proprie dell'autorità giudiziaria ordinaria, come di qualsiasi altro soggetto titolare di poteri costituzionali). Ne consegue che la disposizione considerata appare altresì illegittima in quanto, mediante la previsione di una sorta di conflitto di attribuzioni preventivo, attribuisce, di fatto, alla Corte costituzionale il potere di sottrarre un atto della pubblica amministrazione al controllo del potere giurisdizionale in aperto contrasto con la previsione dell'articolo 113, primo comma, della Costituzione. Se è infatti vero che questa disposizione costituzionale, entro i limiti della ragionevolezza, consente di organizzare in maniera anche parzialmente differenziata la tutela giurisdizionale nei confronti delle diverse tipologie di atti della pubblica amministrazione (cfr. Corte costituzionale n. 87 del 1962, Corte costituzionale n. 138 del 1968, Corte costituzionale n. 284 del 1974 e Corte costituzionale n. 318 del 1995), certo però essa non può consentire che il legislatore ordinario introduca previsioni idonee a sottrarre totalmente un atto della pubblica amministrazione alla predetta tutela giurisdizionale (cfr. Corte costituzionale n. 15 del 1964).

Del resto, da un diverso punto di vista, la previsione del conflitto di attribuzioni – unitamente all'impossibilità per l'autorità giudiziaria di effettuare qualsiasi sindacato sulla decisione del Presidente del Consiglio dei ministri – non fa altro che spostare i termini del problema, in quanto, in definitiva, la normativa proposta viene ad avere, oggettivamente, il significato di un'attribuzione in prima battuta al Presidente del Consiglio dei ministri e, in seconda battuta, alla Corte costituzionale, di un potere che, come già sottolineato, ai sensi del citato primo comma dell'articolo 102 della Costituzione dovrebbe spettare all'autorità giudiziaria ordinaria.

La soluzione contenuta nel già menzionato articolo 10-*sexies* e che qui non si condivide troverebbe peraltro, secondo un orientamento interpretativo, un autorevole avallo in un passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977. In tale pronuncia la Corte ebbe a rilevare che «il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre è connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non è consono all'attività del giudice. Nel nostro ordinamento, del resto, è di regola inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo ed alla pubblica amministrazione e, quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti, e ciò vale anche per il giudice amministrativo, al quale il controllo di merito è consentito solo nei casi tassativamente determinati dalla legge». Le considerazioni sopra riportate sono senz'altro condivisibili, ma non appaiono in alcun modo suscettibili di giustificare una soluzione come quella proposta con l'articolo 10-*sexies* introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 1513. Come risulta evidente dalla let-

tura del passo sopra riportato, ciò che va riservato alla competenza esclusiva dell'autorità politica è il giudizio di merito sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato, ma ciò non legittima in alcun modo una previsione normativa con la quale l'atto amministrativo in cui quel giudizio si sostanzia viene sottratto al generale controllo di legalità che la Costituzione impone in ogni caso sugli atti amministrativi e che riserva, salvo le eccezioni dalla Costituzione medesima consentite, all'autorità giudiziaria ordinaria. Né va poi trascurato il fatto che la sentenza citata venne resa in relazione ad un tema diverso, anche se contiguo alla problematica in esame, qual è quello della tutela del segreto di Stato e che la disciplina dell'istituto del segreto di Stato appare significativamente diversa da quella proposta con il disegno di legge n. 1513 relativamente all'introduzione della nuova speciale causa di giustificazione. Infatti, confermando l'esistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non accerta il ricorrere di una causa di giustificazione, ma si limita a sottrarre all'autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare in qualsiasi modo, anche indirettamente, un determinato materiale probatorio, senza che ciò impedisca alla medesima autorità di procedere ad accertare il fatto, qualora ciò sia possibile, servendosi di diverso materiale probatorio e prevedendosi inoltre che, qualora tale accertamento risulti impossibile, il giudice concluda il giudizio con una sentenza di proscioglimento per non doversi procedere, cioè con una sentenza che, ai sensi del disposto degli articoli 649 e 345 del codice di procedura penale, non impedisce che l'imputato prosciolto possa successivamente essere sottoposto ad un nuovo procedimento per il medesimo fatto. Ma ancor più significativo è il fatto che, come emerge espressamente dal disposto dell'articolo 204 del codice di procedura penale, l'assoluta pertinenza al Presidente del Consiglio dei ministri della valutazione di merito sull'attinenza del segreto alla materia della sicurezza dello Stato non esclude il sindacato del giudice sul rispetto dei limiti posti dalla legge al potere del Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora infatti il segreto dovesse essere invocato in relazione a reati per i quali la legge non lo consente, «la natura del reato è definita dal giudice» che può rigettare l'eccezione di segretezza. I rilievi svolti in riferimento al citato passo della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977 risultano confermati da quanto la medesima Corte costituzionale ha affermato nella più recente sentenza n. 110 del 1998. In tale occasione la Corte intervenendo sempre con riferimento alla materia del segreto di Stato in sede di conflitto di attribuzioni tra la Presidenza del Consiglio e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dopo aver ribadito i principi contenuti nella citata sentenza n. 86 del 1977, ha rigettato una tesi interpretativa prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato affermando che questa tesi «secondo la quale l'opposizione del segreto inibirebbe in modo assoluto all'Autorità giudiziaria la conoscenza dei fatti ai quali il segreto si riferisce, e quindi precluderebbe al pubblico ministero di compiere qualsiasi indagine, anche se fondata su elementi di conoscenza altrimenti acquisiti, non può essere condivisa. Tale impostazione altererebbe in questa materia l'equilibrio dei rapporti tra potere esecutivo

e autorità giudiziaria, che debbono essere improntati al principio di legalità». Appare al riguardo necessario evidenziare che la richiamata tesi dell'Avvocatura generale dello Stato – pur formulata, come già detto in riferimento alla diversa tematica della tutela del segreto di Stato – risulta assai meno innovativa, per quanto riguarda i rapporti fra potere esecutivo e potere giudiziario, di quella che viene prospettata con l'articolo 10-*sexies* citato, introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 1513, e – come già detto – tale tesi è stata oggetto di un giudizio senz'altro negativo da parte della Corte costituzionale.

I rilievi esposti inducono pertanto a ritenere che una soluzione come quella contenuta nel più volte menzionato articolo 10-*sexies* della legge n. 801 del 1977, come proposto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 1513, potrebbe essere introdotta nell'ordinamento italiano solo mediante una legge costituzionale e tale conclusione, oltre che in quanto già detto, trova un'ulteriore significativa conferma anche nella circostanza che il meccanismo delineato nel disegno di legge n. 1513 (meccanismo che – come rilevato – si concretizza nell'attribuire ad un organo costituzionale, cioè al Presidente del Consiglio dei ministri, il potere di accertare la sussistenza di una causa di giustificazione con l'effetto di inibire all'autorità giurisdizionale un diverso accertamento sul punto e nell'escludere che l'esercizio di tale potere sia sottoposto a qualsiasi controllo di legittimità da parte dell'autorità giurisdizionale medesima) ha un unico precedente assimilabile nell'esperienza italiana e tale precedente venne introdotto appunto mediante l'approvazione di una legge costituzionale. Ci si riferisce alla procedura prevista dall'articolo 96 della Costituzione per i reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Infatti, secondo quanto stabilito dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge ordinaria n. 219 dello stesso anno (si vedano in particolare gli articoli 5 e 9 della legge costituzionale e l'articolo 4 della legge ordinaria citate), la Camera competente, nel momento in cui nega l'autorizzazione perché il fatto è stato commesso per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, opera un accertamento che impone al giudice la pronuncia di un decreto di archiviazione irrevocabile e che è sottratto a qualsiasi sindacato giurisdizionale. È evidente come il meccanismo previsto per i reati ministeriali corrisponda, nei suoi tratti essenziali, a quello proposto dal disegno di legge n. 1513 e la circostanza che, nel 1989, si è ritenuto necessario procedere ad una modifica costituzionale, per introdurre un'innovazione analoga nel contenuto a quella che ora si vorrebbe introdurre con l'Atto Senato n. 1513, conferma la conclusione alla quale si è in precedenza pervenuti, e cioè che interventi di questo genere, avendo carattere derogatorio rispetto ad alcune previsioni costituzionali, non possono venire attuati mediante la sola legge ordinaria.

Peraltro le ricordate disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 1989 potrebbero implicare altresì un problema di raccordo con la nuova normativa proposta in tema di garanzie funzionali, per gli appartenenti ai servizi di informazione e di sicurezza, dai disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 4^a. È infatti evidente che – essendo le operazioni che comportano la commissione di reati, perlomeno di norma, preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente – tali operazioni possono, in concreto, sollevare anche un problema di responsabilità ministeriale ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. A riprova del fatto che sono possibili interferenze tra i due complessi normativi ora richiamati (vale a dire quello vigente in tema di responsabilità ministeriale, da un lato, e, dall'altro, quello proposto in tema di garanzie funzionali) è sufficiente ricordare come, nel corso dei lavori preparatori della legge costituzionale n.1 del 1989, venne esplicitamente fatto riferimento ad episodi che potrebbero rientrare nell'attuale competenza dei servizi di informazione e di sicurezza. Così, ad esempio, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 gennaio 1988, il senatore Elia si richiamò sia al caso dell'Achille Lauro, sia al precedente dei passaporti falsi rilasciati dal presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando durante la prima guerra mondiale, proprio per consentire lo svolgimento all'estero di operazioni di spionaggio. In proposito, deve altresì tenersi conto del fatto che la procedura prevista dall'articolo 96 della Costituzione, dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge ordinaria n. 219 dello stesso anno, si applica – come emerge dalle leggi citate e dalla prassi applicativa (si veda in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 1994) – anche agli eventuali concorrenti laici nel reato ministeriale. Al riguardo, considerato il diverso rango dei due complessi normativi in questione (in un caso si tratta anche di norme costituzionali, nell'altro solo di norme di legge ordinaria), appare chiaro che la nuova normativa proposta non potrà in nessun caso limitare l'ambito di applicabilità della procedura prevista dall'articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Certamente queste norme costituzionali non limitano in generale la libertà del legislatore di individuare nuove cause di giustificazione, ma nel caso specifico la nuova causa di giustificazione che si intende introdurre potrebbe risultare, quantomeno in parte, sovrapponibile nel contenuto a quella dell'articolo 5 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989. Che la condotta «ministeriale» sia stata posta in essere «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo» è infatti il presupposto implicito di qualsiasi autorizzazione accordata ad agenti dei servizi per la commissione di un reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali. La compromissione, eventuale e circostanziata, di interessi di rango primario, come quello al rispetto della legge penale, può essere giustificata soltanto dal perseguimento del bene supremo della sicurezza ed integrità dello Stato (cfr. *supra*, 1): i criteri dettati per la previa e completa comparazione

degli interessi pubblici e privati coinvolti e per la valutazione di proporzionalità (l'indispensabilità della condotta per ottenere il risultato che l'attività si prefigge, la non diversa perseguibilità del risultato e l'adeguatezza della condotta al raggiungimento del fine) non possono perciò discostarsi da quelli dettati per l'esimente «maggiore» vigente per il soggetto che accorda l'autorizzazione, cioè il Presidente del Consiglio dei ministri. Questa circostanza, unitamente all'altra ugualmente rilevante rappresentata dal fatto che l'accertamento della causa di giustificazione è rimesso ad organi costituzionali diversi da quelli indicati nel predetto articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, nonché nell'articolo 96 della Costituzione, potrebbe sollevare dubbi circa la completa compatibilità fra la nuova normativa e quella preesistente (dubbi che potrebbero integrare un ulteriore profilo di illegittimità). Deve quindi ritenersi costituzionalmente imposta, sul punto in questione, un'interpretazione che limiti l'ambito di applicabilità delle nuove disposizioni in tema di garanzie ai soli casi non riconducibili al già menzionato articolo 96 della Costituzione.

4) La Commissione ritiene pertanto necessario che vengano apportate al predetto articolo 10-*sexies*, come introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 1513, le seguenti modifiche:

a) al comma 1, all'articolo 10-*sexies* ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire le parole: «l'esistenza della speciale causa di giustificazione» con le altre: «la sussistenza dell'autorizzazione»;

b) al comma 1, all'articolo 10-*sexies* ivi richiamato, sostituire il capoverso 5 con il seguente: «Quando il Presidente del Consiglio conferma la sussistenza dell'autorizzazione, l'autorità giudiziaria, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis*, adotta i provvedimenti conseguenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-*bis* ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati».

5) La Commissione propone altresì, sempre con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 1513, le modifiche che vengono di seguito elencate:

a) al comma 1, all'articolo 10-*bis* ivi richiamato, al capoverso 2 sopprimere la parola: «specificamente» e aggiungere, in fine, le parole «ovvero reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale»;

b) al comma 1, all'articolo 10-*bis* ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le altre: «di cui al comma 1»;

c) al comma 1, all'articolo 10-*ter* ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente: «a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge»;

d) al comma 1, all'articolo 10-*quater* ivi richiamato, anteporre al capoverso 1 il capoverso 2, sostituire al capoverso 1 le parole: «In presenza dei» con le altre: «Verificati i», dopo la parola: «autorizza» inserire le altre: «, con provvedimento motivato,» e, al capoverso 2, sopprimere le parole «trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS»;

e) al comma 1, all'articolo 10-*quater* ivi richiamato, al capoverso 3 sopprimere le parole: «tramite la Segreteria generale del CESIS»;

f) al comma 1, all'articolo 10-*quater* ivi richiamato, al capoverso 4 sopprimere le parole: «adottano le necessarie misure ed»;

g) al comma 1, all'articolo 10-*sexies*, al capoverso 6, sostituire le parole: «Se è stato sollevato conflitto di attribuzioni» con le altre «In caso di conflitto di attribuzioni»;

h) al comma 1, all'articolo 10-*sexies* ivi richiamato, al capoverso 7, dopo le parole: «al momento» inserire le altre: «del fermo» e sostituire le parole «al comma 2» con le altre: «ai commi 2 e 3»;

i) al comma 1, all'articolo 10-*septies* ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire il termine: «riservato» con l'altro «classificato».

6) Considerazioni in parte analoghe a quelle illustrate nel punto 3) impongono altresì che l'articolo 7 del disegno di legge n. 1513 sia modificato nel seguente modo:

a) al comma 1 al capoverso 3-*bis* dopo le parole: «Consiglio dei ministri,» inserire le altre: «nell'ipotesi di cui al comma 3,»; b) al comma 2 al capoverso 1-*bis*, al secondo periodo, sostituire le parole: «della speciale causa di giustificazione» con le altre: «dell'autorizzazione di cui al citato articolo 10-*bis*».

In particolare la proposta di cui alla lettera a) intende evitare il rischio di un'interpretazione nel senso di ritenere in ogni caso obbligata l'autorità giudiziaria a sollevare conflitto di attribuzione ogni volta che venga confermata l'esistenza del segreto di Stato. Tale soluzione appare ammissibile nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale, mentre sarebbe di dubbia legittimità costituzionale al di fuori di tale ipotesi, quando cioè l'autorità giudiziaria può procedere all'accertamento dei fatti sulla base di elementi diversi da quelli ai quali si riferisce il segreto di Stato (si veda in questo senso la sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1998, già citata). La proposta contenuta nella lettera b) è invece imposta da esigenze di coordinamento.

La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere, a norma dell'articolo 39 del Regolamento.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 1513

(Estensore: TAROLLI)

4 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

su emendamenti

(Estensore: Nocco)

11 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.2 (limitatamente all'articolo 10-*quater*), 4.3 (limitatamente al comma 6), 4.43, 6.2 (limitatamente all'articolo 12-*ter*) e 3.0.1. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 1.4 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il comma 4. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (limitatamente all'articolo 3-*bis*), 2.28, 2.0.2, 3.2, 6.0.6 e 6.0.7 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta una norma del seguente tenore: «Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Sull'emendamento 3.1, esprime, invece, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano soppressi i commi 12 e 14 e che venga introdotta una norma del seguente tenore: «Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Esprime, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al comma 1, dopo le parole: «organismi informativi», vengano aggiunte le altre: «cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati». Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

sull'emendamento 9.0.1

(Estensore: Nocco)

27 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Comitato interministeriale per la sicurezza)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 2.

(Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) la verifica ed il controllo dell'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

(Comitato interministeriale per la sicurezza)

1. *Identico:*

«Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri **nell'analisi e** nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 2.

(Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ministri, relativi all'informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dai Servizi di cui agli articoli 4 e 6;

c) l'azione di coordinamento nell'ambito della cooperazione internazionale;

d) la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei predetti organismi, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

e) le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale».

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. *Identico:*

«L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2**».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Personale dei Servizi di informazione e di sicurezza)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».

Art. 4.

(Garanzie funzionali)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che tiene una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, a norma degli articoli 10-ter, 10-*quater*, 10-*sexies* e 10-*septies*.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

(Personale dei Servizi di informazione e di sicurezza)

Identico

Art. 4.

(Garanzie funzionali)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, **una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-*quater*, 10-*sexies* e 10-*septies*.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.

3. Non si applica, altresì, per i delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che essi configurino condotte di favoreggiamento personale o reale, connesse o strumentali ad operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-*quater*, sempre che tale favoreggiamento non si realizzi attraverso false dichiarazioni alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagioni uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.

4. Se, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da persone non appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza e risulta che il ricorso ad esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, agli appartenenti ai predetti Servizi.

Art. 10-*ter*. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-*bis* si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-*quater*, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. **La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dagli articoli 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*sexies* e 10-*septies*, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.**

4. **La speciale causa di giustificazione, di cui al presente articolo, opera inoltre a favore delle persone non addette agli organismi informativi allorquando siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.**

Art. 10-*ter*. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-*bis* si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-*quater*, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e **comunque adeguatamente** documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 10-*bis* è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:

- a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge;
- b) il risultato non è diversamente perseguibile;
- c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.

Art. 10-*quater*. - 1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.

2. Sentito il Ministro competente, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta del direttore del Servizio interessato, trasmessa tramite la segreteria generale del CESIS.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all'articolo 10-*ter* e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento.

4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente adottano le

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

Art. 10-*quater*. - 1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*, il Presidente del Consiglio dei ministri, **sentito il Ministro competente**, autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.

2. *Identico.*

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all'articolo 10-*ter* e ne informa immediatamente, **mediante atto scritto** e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento.

4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, **anche su**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-*bis* è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza.

Art. 10-*quinquies*. - 1. Il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* è punito, **per ciò solo**, con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 10-*sexies*. - 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-*bis* ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-*ter* e 10-*quater* sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis* è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede. Della

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.

5. *Identico*.

Art. 10-*quinquies*. - 1. Il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 10-*sexies*. - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, **l'autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In caso contrario**, il procuratore della Repubblica interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, altresì, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non sia risolto il conflitto di attribuzione. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.

6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza **del-l'autorizzazione**, il procuratore della Repubblica, **se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis**, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, **inoltre**, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. **Nei casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri.** È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.

6. **Salvi i casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, l'autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l'autorizzazione della condotta è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter.**

7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti **e alle prove** del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone la verifica di cui al comma 2.

Art. 10-*septies*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può **disporre o** autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino, **in ogni sede**, documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-*bis*, può essere **disposta o** autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 10-*octies*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

8. *Identico.*

Art. 10-*septies*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-*bis*, può essere autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 10-*octies*. - *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura.

2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11.

Art. 10-nonies. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 10-nonies. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, **assicurando** che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Art. 10-decies. - 1. **Presso la segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 10-quater.**

2. **Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 5.

*(Obblighi di informazione del Governo
nei confronti del Parlamento.
Il Comitato parlamentare)*

1. L'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *I.* Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza dei tre quinti.

3. I membri del Comitato di garanzia durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

4. Per adempiere all'attività di cui al comma 1, il Comitato valuta l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, svolge l'attività tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui all'articolo 10-quater, comma 1, e per provvedere in merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 2.

5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11, né alle Assemblee parlamentari.

6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4, al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni».

Art. 5.

*(Obblighi di informazione del Governo
nei confronti del Parlamento.
Il Comitato parlamentare)*

1. *Identico:*

«Art. 11. - *I.* Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti **nel periodo considerato.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.

3. A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del CE-SIS, e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi.

4. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 fornisce le informazioni richieste.

5. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 5.

7. Nella ipotesi di cui al comma 6, il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta l'esi-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento **nel rispetto** del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione **territoriale** delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

genza di tutela del segreto, entro il termine di sei mesi.

9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 3, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

10. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare».

Art. 6.

(Tutela del segreto di Stato)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. - 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter.

2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese.

3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.

4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

9. *Identico.*

10. *Identico».*

Art. 6.

(Tutela del segreto di Stato)

1. *Identico:*

«Art. 12. - *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 12-bis. - 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall'estero.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che sono pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, nonché le informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative del SISMI e del SISDE, e, comunque, ad ogni

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 12-bis. - *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.

5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato.

6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.

Art. 12-ter. - 1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle informazioni da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

Art. 12-quater. - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica specificamente nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ma esclusivamente presso le rispettive sedi centrali.

3. L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

4. L'autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti od incompleti, pro-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 12-ter. - 1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto **della natura** delle informazioni da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

Art. 12-quater. - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna **immediata** è sospesa e il documento, atto o cosa è **immediatamente** inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'ente originatore per le relative determinazioni.

6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'ente originatore per le relative determinazioni.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico».*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all'accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

Art. 7.

(Modifiche ed integrazioni al codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli indicati nel comma 1 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei ministri ha

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 7.

(Modifiche ed integrazioni al codice di procedura penale)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

escluso l'esistenza della speciale causa di giustificazione o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 202.

I-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.

I-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-*bis.* Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 202, comma 3-*bis*».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all'avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'articolo 10-*sexies*, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801».

Art. 8.

(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato)

1. All'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «dell'articolo 352»

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».

Art. 9.

*(Informazione dell'opposizione
del segreto di Stato)*

1. All'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16».

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 9.

*(Informazione dell'opposizione
del segreto di Stato)*

Identico

Art. 10.

(Abrogazioni)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 233

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSSIGA

Art. 1.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria e utile per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento.

3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse di esso, di ogni altro segreto, previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività degli uffici di cui all'articolo 25, determinando i criteri per l'apposizione del segreto in attuazione delle

leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l'attività.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne nell'interesse dello Stato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare a un Ministro senza portafoglio, o a un Sottosegretario di Stato, l'espletamento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, al fine di garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni, nonché un continuo ed efficace coordinamento e controllo degli uffici e servizi per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5 e 8, di seguito denominati «Servizi», e delle attività da essi svolte.

6. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, o che esse non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato generale e dei Servizi, nonché della Commissione presidenziale di cui all'articolo 26.

Art. 2.

(Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS).

2. Il COMIS è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Mini-

stro delle comunicazioni nonché dagli altri Ministri che il Presidente del Consiglio ritenga eventualmente di chiamare, in via permanente a farvi parte, o a esso associare, di volta in volta, per la trattazione di determinate materie od oggetti.

3. Il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato delegato svolge le funzioni di segretario del COMIS.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del COMIS il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3, i Direttori generali dei Servizi, nonché altre autorità civili, militari o di polizia, ed anche esperti.

5. Il COMIS è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti nella direzione e nel coordinamento delle attività dei Servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A questo fine, elabora e approva piani nazionali dell'informazione e della sicurezza. Esprime preventivo parere sulla nomina dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi, nonché sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19. Esamina e formula proposte in ordine all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19, nonché sulle proposte per l'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.

Art. 3.

*(Segretario generale per le informazioni,
la sicurezza e Comitati esecutivi)*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS).

2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.

3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni (COMINF) e il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC).

4. Il COMINF è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della polizia, dal Segretario generale della difesa, dai Direttori generali dei Servizi, dal Direttore generale delle informazioni militari nonché, eventualmente, da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il COMSIC è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della polizia, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dai Direttori generali dei Servizi e dal Direttore generale delle informazioni militari.

6. Periodicamente, o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, il Segretario generale può riunire congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.

Art. 4.

(Compiti e attribuzioni del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e dei Comitati esecutivi)

1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Segretariato generale:

a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra di loro prodotte dai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e di altri Ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché da soggetti privati;

b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e situazioni globali, di carattere generale o specifico;

c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri e al COMIS valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti.

3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell'espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi di cui all'articolo

3, comma 3, per quanto attiene rispettivamente all'attività informativa e a quella controinformativa e di tutela della sicurezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e le istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l'attività del Segretariato generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni assegnategli.

5. L'ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere del COMIS di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.

6. L'organizzazione del Segretariato generale è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Istituzione e compiti del Servizio per le informazioni generali - SIGEN)

1. È istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN), posto sotto l'autorità di un Direttore generale che dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata d'intesa col Ministro della difesa.

2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell'Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le

conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente:

a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;

b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale;

c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, il Servizio provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa a affari strategici e a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni;

b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali ed alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;

c) svolgimento all'estero di qualunque altra missione gli venga affidata dal Governo della Repubblica, nell'ambito dei fini e dei principi della presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni.

4. A tal fine il Servizio espleta all'estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, anti-terrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.

Art. 6.

(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SIGEN)

1. Salve le competenze stabilite dall'articolo 1, il SIGEN dipende dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri.

2. L'ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della difesa, ovvero degli affari esteri, e con il Ministro dell'interno, sentito il parere del COMIS di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.

3. L'organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della difesa, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno.

Art. 7.

(Forze operative speciali)

1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e dell'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esi-

genze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIGEN, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia.

2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1, è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.

4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il COMIS.

Art. 8.

(Istituzione e compiti del Servizio per la sicurezza nazionale - SERSIN)

1. È istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN) che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere e che costituiscano minaccia alla sicurezza del paese. A tale riguardo il SERSIN svolge compiti che si ricollegano alla difesa nazionale.

2. Per assolvere ai compiti di cui al comma 1, nell'ambito delle direttive impartite dal Governo, il SERSIN è incaricato di:

a) centralizzare e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di

cui al comma 1 e che sono tenuti a trasmettergli, in tempi rapidi, tutti i Servizi che concorrono alla sicurezza del paese;

b) partecipare alla sicurezza dei punti sensibili e dei settori vitali dell'attività nazionale, nonché alla protezione dei segreti della difesa;

c) assicurare i collegamenti necessari con gli altri servizi o organi cooperanti.

3. Il SERSIN provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali, ed in generale del benessere alla comunità nazionale contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali, ed in particolare alla difesa dell'ordinamento costituzionale democratico, contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali, o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose;

b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale, delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera a);

c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell'ambito dei fini e dei principi della presente legge, gli venga affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.

4. Per i fini di cui al presente articolo il SERSIN espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.

Art. 9.

(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SERSIN)

1. Salvo le competenze stabilite dall'articolo 1, il SERSIN dipende dal Ministro dell'interno.

2. L'ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.

3. L'organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.

Art. 10.

(Competenze generali, collaborazione e coordinamento del SIGEN e del SERSIN)

1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale.

2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità, il SIGEN può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma sempre in concorso con il SERSIN, previo, concerto tra il Ministro della difesa,

ovvero Ministro degli affari esteri, e il Ministro dell'interno e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione.

4. Quando ve ne sia la necessità o l'utilità, il SERSIN può svolgere, di volta in volta anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione, ma sempre in concorso con il SIGEN, previo concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri, e secondo le istruzioni del Ministro competente, o per loro mandato particolare, i Servizi collaborano con i Servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni.

6. Al SIGEN e al SERSIN può essere affidata altresì dal Governo la tutela di interessi esteri, di Stati, di enti, società o persone, quando vi sia un interesse dello Stato.

Art. 11.

(Attribuzioni dei Servizi)

1. Il SIGEN e il SERSIN non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Per la tutela dei Servizi, del suo personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell'interno e, per quanto riguarda il SIGEN, su richiesta del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, e soltanto con il consenso del Presidente del Consiglio dei

ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei Servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.

4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o semprechè sia necessario, anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.

5. Il Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e i Direttori generali dei Servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, per quanto riguarda il SERSIN del Ministero dell'interno e per quanto riguarda il SIGEN del Ministero della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri.

6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.

7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporre l'accompagnamento

in caso di mancata comparizione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 6.

9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorchè in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari.

Art. 12.

(Attribuzioni particolari del SERSIN)

1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con la autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da lui delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da lui delegati, approvata dal Ministro dell'interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, dandone immediata comunicazione al Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.

2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale.

3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.

4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili nè come prove nè come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.

5. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.

Art. 13.

(Doveri dei Direttori generali del Segretario generale e dei Servizi)

1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l'ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.

2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonchè, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente.

3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:

a) perché nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal

Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14;

b) perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;

c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del Servizio cui sono preposti.

Art. 14.

(Attività speciali dei Servizi)

1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SERSIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere in-

formazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi.

2. Con l'autorizzazione rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, i Direttori generali dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.

Art. 15.

(Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria)

1. Nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SERSIN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo proposto da esso allegato, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e anti-terrorismo dei Servizi.

2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.

3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle forze di polizia.

4. L'ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.

5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

(Rapporti di collaborazione)

1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e ai Servizi per l'espletamento dei compiti loro affidati. A essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni ad essi assegnati dalla legge.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e ai Servizi le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, debbono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.

Art. 17.

(Altre collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni)

1. Il Segretariato generale e i Servizi possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Art. 18.

(Personale dei Servizi)

1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle forze di polizia, di cui con l'assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2.

2. I regolamenti dei Servizi di cui agli articoli 6 e 9 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.

3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il Direttore generale del Servizio.

4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.

5. Lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento del personale del Segretariato ge-

nerale e dei Servizi e il suo trattamento giuridico e economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 19.

(Norme finanziarie)

1. Le spese relative al COMIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, ai Comitati esecutivi di cui all'articolo 4 e le spese relative ai Servizi di cui agli articoli 5 e 8 sono iscritte in apposito capitolo, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentiti il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi, quanto delle somme stanziato nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse procedure le categorie di spesa cui si debba far fronte esclusivamente con i fondi ordinari.

4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, non-

ché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime.

5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.

6. Il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, nella composizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La suddetta Commissione può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Direttore generale del Segretariato generale e ai Direttori generali dei Servizi, nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20.

(Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le informazioni militari)

1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari.

2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa - Direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati Maggiori di forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il COMIS.

3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COMIS.

4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa Direttore nazionale per gli armamenti, per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.

5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie, coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni, tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari, delle informazioni militari. Essa collabora con il SIGEN per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.

6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare, interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'amministrazione della Difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del Servizio per la sicurezza nazionale.

7. La Direzione generale per le informazioni militari, gestisce la rete degli addetti della Difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.

8. La Direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'amministrazione della Difesa e in particolare delle Forze armate e

propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.

9. L'ordinamento e l'organizzazione della Direzione generale delle informazioni militari sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa possono essere costituite sezioni specializzate per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e il settore degli armamenti.

Art. 21.

(Agenzia governativa delle telecomunicazioni
«AGOTELCO»)

1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:

a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;

b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.

2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 potranno essere esercitate solo:

a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;

b) nell'interesse del benessere del paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;

c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.

3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s'intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell'espletamento delle specifiche attività di competenza.

4. Il Direttore generale è responsabile dell'efficienza dell'AGOTELCO. È suo dovere assicurarsi che:

a) esistano disposizioni tali secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;

b) che non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

Art. 22.

*(Attribuzioni, doveri e facoltà
della Direzione generale
per le informazioni militari)*

1. Si applicano alla Direzione generale per le informazioni militari e al Direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale, i Servizi, nonché per i Direttori generali ad essi preposti.

2. Sono conferiti agli agenti della Direzione generale per le informazioni militari nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le disposizioni contenute agli articoli 11 e 12, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell'amministrazione della Difesa ed in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle forze di polizia, anche se ad esse appartenente.

Art. 23.

*(Servizio informazioni
della Guardia di finanza)*

1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.

Art. 24.

*(Tutela della sicurezza interna
dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza)*

1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SERSIN, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'interno.

Art. 25.

(Organizzazione nazionale per la sicurezza)

1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che, secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata, per mezzo del segreto stesso, contro la diffusione o comunque contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede all'ORGANSIC; emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto; controlla l'applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4.

3. L'ORGANSIC comprende:

a) l'Autorità nazionale per la sicurezza (ANASIC) che è il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3;

b) l'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) che è costituito dal Segretariato generale di cui all'articolo 3 e dagli altri uffici istituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le Amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di rilevante interesse dello Stato sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto.

4. L'ordinamento dell'ORGANSIC e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 26.

(Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza)

1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato generale e dei Servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.

2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra diri-

genti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d'Italia.

3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.

4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni.

5. Qualora la Commissione presidenziale ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il Segretario generale e i Servizi devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornirle qualunque informazione richiesta.

6. La Commissione presidenziale riferisce con sua relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.

7. Al Presidente della Commissione e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

8. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 27.

(Comitato parlamentare per i Servizi)

1. È istituito un Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.

2. Il Comitato è costituito da un Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, nominati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.

3. Il Comitato parlamentare:

a) esercita il controllo sull'applicazione della presente legge;

b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;

c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati;

d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;

e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;

f) è informato delle misure adottate dai Servizi a norma dell'articolo 12 e nelle forme da esso prescritte.

4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.

5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario delegato, nonché, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria motivazione, esponendone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto, in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3.

7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.

8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, rivolge

un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni di ordine politico.

9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.

10. Gli atti del Comitato parlamentare, ancorché non riguardino materie di per sè tutelate dal segreto ai Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato parlamentare stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.

Art. 28.

(Disposizioni regolamentari)

1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In detti decreti è stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, il regime della loro pubblicità.

Art. 29.

(Suppressione dei Servizi informativi di forza armata - SIOS)

1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa è soppresso.

2. Nell'ambito degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale

per le informazioni e la sicurezza, dalla Direzione generale per le informazioni militari, dagli addetti militari, navali ed aeronautici, nonché dalla polizia militare.

3. All'ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato - in accordo con i principi fondamentali delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell'Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, del Regolamento di disciplina militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e dei codici penali militari - con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, o con il Ministro degli affari esteri, e con il Ministro dell'interno.

4. L'organizzazione del servizio di polizia militare è stabilita dal Ministro della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 30.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.

Art. 31.

(Norme generali e transitorie)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso.

3. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono sciolti.

4. Il personale in servizio presso il CESIS e presso i sciolti Servizi di cui al comma 3, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.

5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato.

6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e dei Servizi provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Art. 32.

(Applicazione della legge)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede:

- a) alla effettiva soppressione del CESIS;
- b) all'effettivo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS;
- c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organismi previsti dalla presente legge.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del

Direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di un primo nucleo del Segretariato generale stesso.

3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi cessano di diritto dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro effettivo scio-

glimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI.

Art. 33.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 550

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANFREDI ED ALTRI

CAPO I

INDIRIZZO E CONTROLLO
DEL PARLAMENTO

Art. 1.

(Attribuzioni del Parlamento)

1. Le Camere determinano annualmente gli indirizzi e le priorità della politica informativa e della sicurezza.

Art. 2.

(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), con il compito di vigilare sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge nonché sull'organizzazione e sull'attività delle strutture informative e di sicurezza.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, all'inizio della legislatura, nominano rispettivamente un senatore e un deputato per ciascuno dei gruppi parlamentari che rappresentano almeno il 10 per cento dei parlamentari eletti, quali membri del COPASIR.

3. Il COPASIR elegge il proprio presidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi di opposizione e il vicepresidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi della maggioranza.

4. Il COPASIR ha il compito di formulare al Parlamento proposte d'indirizzo politico

sugli obiettivi delle strutture informative e di sicurezza della Repubblica ed esercita poteri di controllo sull'organizzazione e sull'attività delle strutture stesse. A tali fini il COPASIR invia annualmente alle due Camere, entro il 31 dicembre, e ogniqualvolta lo ritenga necessario, una relazione sull'attività di controllo svolta e proposte d'indirizzo politico, che esse esaminano entro sessanta giorni. Le predette relazioni sono trasmesse preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 27.

5. Al COPASIR è attribuita altresì la verifica preventiva dei progetti di bilancio e dei consuntivi concernenti capitoli di spesa relativi ai fondi ordinari e riservati delle strutture informative e di sicurezza.

6. Il COPASIR, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può convocare qualsiasi persona di nazionalità italiana che sia ritenuta utile ai propri fini di controllo o di studio e può richiedere la consultazione o la visione di documenti o materiali utile agli stessi fini, con la sola eccezione di persone, fatti, documenti o materiali riguardanti operazioni in corso, attività di servizi d'informazione stranieri, fonti informative oppure identità di copertura di agenti operativi.

7. Il COPASIR esprime altresì parere non vincolante sulle nomine dei funzionari responsabili della struttura informativa, che abbiano qualifiche non inferiori a dirigente generale e primo dirigente o equiparati, sui regolamenti disciplinanti le norme d'organizzazione e di funzionamento delle strutture, sui bilanci preventivi e consuntivi dei fondi in ogni caso assegnati per il funzionamento delle strutture informative e di sicurezza. Qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo è autorizzato ad emanare il relativo provvedimento.

8. I membri del COPASIR sono tenuti al segreto, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, in merito agli argomenti acquisiti agli atti oppure discussi nell'ambito

del Comitato stesso. I Presidenti delle due Camere, d'intesa fra loro, possono disporre la nomina di un'apposita commissione d'indagine per accertare eventuali violazioni del vincolo di segretezza da parte di un parlamentare membro del COPASIR. Sulla base dei risultati dell'indagine, fatta salva in ogni caso la responsabilità penale, la Camera di appartenenza decide la decadenza dal mandato per la legislatura in corso. Alla decadenza dichiarata ai sensi del presente comma consegue l'ineleggibilità del parlamentare ai sensi dell'articolo 65 della Costituzione. I regolamenti delle due Camere definiscono le procedure per l'attuazione del presente comma.

9. Il COPASIR riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora accerti gravi deviazioni nell'applicazione dei principi e delle regole contenuti nella presente legge.

CAPO II

RESPONSABILITÀ POLITICA

Art. 3.

(Responsabilità politica per le strutture informative e di sicurezza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige e coordina la politica informativa e della sicurezza sulla base degli indirizzi e delle priorità determinate dalle Camere e ne è responsabile.

2. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la salvaguardia del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 27. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) ai fini della tutela del segreto, ai sensi dell'articolo 28.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento in merito alla politica informativa e della sicurezza e semestralmente al COPASIR in merito all'attività delle strutture informative previste dalla presente legge.

Art. 4.

(Delega a sottosegretario di Stato)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare ad un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle relative all'opposizione od opposizione di segreto di Stato e quelle concernenti la relazione al Parlamento in merito alle attività delle strutture informative.

Art. 5.

(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CONASIR), come organo di consultazione e di proposta in materia di politica informativa per la sicurezza della Repubblica.

2. Il CONASIR è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che dal sottosegretario di Stato eventualmente delegato ai sensi dell'articolo 4, dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del CONASIR possono prendere parte, su convocazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della giustizia, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il CONASIR, sulla base degli indirizzi generali indicati dal Parlamento, approva il piano annuale dell'attività informativa, gli

eventuali aggiornamenti e, sentito il parere del COPASIR, i bilanci preventivi e consuntivi relativi all'attività delle strutture informative e di sicurezza della Repubblica e, inoltre, eventuali provvedimenti straordinari secondo le finalità istitutive delle strutture stesse.

CAPO III

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

Art. 6.

(Strutture informative e di sicurezza)

1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla presente legge sono istituite:

a) l'Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto (APESE);

b) l'Agenzia per le informazioni e per la sicurezza (AINSI).

2. L'APESE e l'AINSI operano a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, di tutti i Ministeri e, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, di regioni, enti locali, ed altre istituzioni pubbliche, sulla base delle rispettive necessità di conoscere.

3. I Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad istituire propri uffici informazioni ai soli fini istituzionali del proprio dicastero. È assicurato il loro coordinamento con l'AINSI, nel rispetto della riservatezza dei singoli organismi.

4. I direttori dell'APESE e dell'AINSI sono funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato e sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CONASIR, sentito il parere non vincolante del COPASIR.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).

Art. 7.

(Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto)

1. L'APESE:

a) provvede al reclutamento, alla formazione di base e alla destinazione d'impiego del personale delle strutture informative e di sicurezza, con eccezione per i dirigenti generali, i primi dirigenti o equiparati, secondo quanto disposto dall'articolo 13;

b) fissa, tenendo anche conto degli accordi in sede di NATO e di Unione europea, le norme per la tutela del segreto concernenti personale, materiali, documenti, comunicazioni, informatica;

c) coordina l'attività degli organi periferici preposti alla tutela del segreto;

d) concede i nulla osta di sicurezza (NOS) a persone e imprese;

e) esprime abilitazioni, certificazioni ed omologazioni di materiali e sistemi di telecomunicazioni e cifra da utilizzare per la gestione delle informazioni classificate;

f) rilascia pareri sulla congruità, sotto il profilo della sicurezza e protezione delle informazioni classificate, di progetti concernenti la realizzazione di infrastrutture, o complessi, comunque denominati, destinati alla gestione di informazioni classificate;

g) rilascia autorizzazioni concernenti l'effettuazione di aerofotografie o aerofotogrammetrie su parti del territorio nazionale ove insistono siti classificati ai fini della sicurezza dello Stato;

h) rilascia deroghe al divieto di divulgazione ai fini dell'autorizzazione alle trattative

contrattuali per l'esportazione di materiali classificati;

i) rilascia autorizzazioni, a persone non in possesso di nulla osta di segretezza (NOS), di cui all'articolo 29, ad effettuare visite a complessi nazionali e controlla l'applicazione delle norme sulla sicurezza e tutela del segreto.

2. Il direttore dell'APESE è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ed è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

3. L'APESE è articolata in un reparto per la gestione del personale (REPE) e un reparto per la tutela del segreto (RESE), retti da funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

(Agenzia per le informazioni e per la sicurezza)

1. L'AINSI svolge attività informativa e di sicurezza, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero.

2. L'AINSI fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti locali, che ne possano essere interessati, ogni elemento utile riguardante le informazioni o la sicurezza.

3. L'AINSI è articolata nelle seguenti strutture:

- a)* direzione di coordinamento, analisi e supporto (DICAS);
- b)* reparto informazioni (REI);
- c)* reparto sicurezza (RES);
- d)* reparto informazioni elettroniche (RIE).

4. Il direttore dell'AINSI è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ed è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica

non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

(Direzione di coordinamento, analisi e supporto)

1. La DICAS svolge, per l'intera AINSI, le funzioni relative alle attività:

- a)* di pianificazione generale della ricerca;
- b)* di valutazione ed elaborazione delle informazioni raccolte dal REI, dal RES e dal RIE, oltrechè dai servizi informazioni istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;
- c)* giuridica e del contenzioso;
- d)* di formazione e impiego del personale;
- e)* di coordinamento con i servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 6, comma 3;
- f)* di approvvigionamento di materiali, mezzi strumentali, servizi e lavori;
- g)* di gestione e di sicurezza degli archivi dei vari reparti e uffici dell'Agenzia.

2. È istituito un archivio centrale contenente il materiale informativo storico e attuale, proveniente dal REI e dal RES, nonché dai servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, oltre che da altre fonti.

3. Il direttore della DICAS è un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

(Reparto informazioni)

1. Il REI svolge le funzioni connesse con l'individuazione di persone o attività che ten-

dano a ledere l'indipendenza o l'integrità della Repubblica o minaccino le pubbliche istituzioni, l'autonomia politica ed economica, i diritti e le libertà costituzionali dei cittadini, sotto ogni forma e in particolare con atti eversivi.

2. Il REI, in collaborazione con i servizi informazioni dei Paesi stranieri, ricerca e raccoglie notizie riguardanti minacce:

a) politiche o militari coinvolgenti la sicurezza nazionale o in ogni caso destabilizzanti del quadro politico internazionale;

b) economiche o finanziarie nazionali o internazionali;

c) legate a flussi migratori illegali;

d) connesse con il terrorismo nazionale e internazionale;

e) contro la libertà e l'integrità dei cittadini italiani all'estero.

3. Il REI dispone sul territorio nazionale e all'estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, di centri operativi.

4. Il direttore del REI è un funzionario dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

Art. 11.

(Reparto sicurezza)

1. Il RES svolge le funzioni connesse con l'individuazione di attività informative interne ed estere ai fini della sicurezza della Repubblica e, in particolare, di istituzioni pubbliche o private.

2. Il RES svolge, in collaborazione con i servizi di informazione dei Paesi alleati, attività di ricerca e raccolta di notizie riguardanti minacce connesse con attività:

a) di spionaggio industriale a danno d'installazioni strategiche o sensibili nazionali;

b) di spionaggio militare specifico;

c) di diffusione di notizie o atti destabilizzanti la situazione politica, sociale o economica nazionale.

3. Il RES, di norma, opera sul territorio nazionale avvalendosi degli organi di polizia e, all'estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, avvalendosi dei centri operativi del REI.

4. Il direttore del RES è un funzionario dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

Art. 12.

(Reparto informazioni elettroniche)

1. Il RIE svolge attività di supporto per il REI e per il RES con mezzi elettronici, telematici, informatici e satellitari.

2. Il RIE pone in essere le intercettazioni telefoniche, radio e ambientali con le garanzie e nei limiti previsti dall'articolo 21.

3. Il direttore del RIE è un funzionario dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

CAPO IV

GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 13.

(Ruolo speciale del personale delle strutture informative e di sicurezza)

1. Il personale delle strutture informative e di sicurezza, con eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati, è reclutato e destinato ai vari incarichi previsti dagli organici a cura dell'APESE, secondo le esigenze rappresentate dai direttori delle Agenzie.

2. Per il funzionamento delle strutture informative è utilizzato il personale:

a) in servizio al CESIS, al SISMI e al SISDE alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) reclutato tra i pubblici dipendenti civili e militari, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero nell'amministrazione d'appartenenza;

c) assunto direttamente con contratto a tempo determinato.

3. Il personale operante nell'ambito delle strutture informative e di sicurezza è iscritto in un ruolo speciale per le strutture informative (RUPESI), è suddiviso in dieci livelli funzionali e non può superare il numero complessivo di quattromila unità.

Art. 14.

(Reclutamento del personale)

1. Il reclutamento e l'impiego dei dirigenti generali e primi dirigenti sono decisi dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CONASIR.

2. Il reclutamento del personale da amministrazione pubblica avviene con specifica procedura di selezione, previa diffusione di un avviso che specifichi requisiti, professionalità ed esperienze richieste. Nessuno può essere assunto con qualifica dirigenziale, ad eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati già in servizio con tale qualifica.

3. L'assunzione con contratto a tempo determinato è prevista esclusivamente per personale con elevata e particolare specializzazione per incarichi non di carattere amministrativo o d'ordine, entro il limite del 10 per cento del personale del RUPESI e a seguito di specifica procedura di ricerca e di selezione sanitaria, psico-attitudinale e professionale.

4. Le procedure di reclutamento di cui al presente articolo sono svolte da una apposita

Commissione per il reclutamento e la valutazione del personale (CRVP). Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il presidente della Commissione, scelto fra i dirigenti generali o equiparati dell'amministrazione dello Stato, e i componenti della stessa, in numero non superiore a cinque, scelti fra il personale civile e militare in servizio presso le strutture informative e di sicurezza e fra esperti civili e militari esterni alle strutture stesse, con esclusione di coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro o collaborazione con le predette strutture nei cinque anni precedenti.

5. È fatto divieto alle persone legate al personale del RUPESI da relazione coniugale, di convivenza *more uxorio* o di parentela entro il quarto grado, di avere rapporti di lavoro, anche a titolo precario, con le strutture informative e di sicurezza.

6. Il personale del RUPESI è tenuto a:

a) non assumere altro impiego, non esercitare altra professione o altro mestiere a scopo di lucro, anche se a carattere occasionale;

b) non svolgere attività politica o sindacale;

c) non partecipare a scioperi;

d) non far parte delle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n.17;

e) non assumere incarichi nel settore dell'investigazione privata per una durata di cinque anni dopo il termine del periodo d'appartenenza alle strutture informative e di sicurezza;

f) dichiarare tempestivamente l'eventuale appartenenza o adesione ad enti o associazioni.

7. I parlamentari in carica, i consiglieri regionali e degli enti locali, i magistrati, i ministri di culto e i giornalisti non possono avere in alcun modo rapporti di collaborazione permanente o saltuaria con le strutture informative e di sicurezza.

Art. 15.

(Addestramento e permanenza in servizio del personale)

1. Il personale, reclutato a qualunque titolo nel RUPESI, è addestrato con corsi specifici della durata non inferiore a tre mesi, organizzati e diretti a cura delle singole Agenzie.

2. Salva quanto previsto ai commi 3 e 4, la permanenza nel RUPESI è di durata quinquennale, rinnovabile. I dirigenti generali o primi dirigenti o equiparati delle strutture previste dalla presente legge possono permanere nell'incarico per un periodo non superiore a quattro anni. La permanenza nel RUPESI è consentita fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età.

3. La permanenza nel RUPESI del personale, anche se a contratto, può essere interrotta in qualsiasi momento senza preavviso, in funzione delle esigenze di servizio, qualora vengano a mancare i requisiti individuali accertati all'atto del reclutamento o allorchè, con la permanenza del dipendente, si determini grave pregiudizio per il funzionamento della struttura informativa.

4. La permanenza del personale nel RUPESI è decisa dalla CRVP, sulla base delle proposte formulate dai superiori gerarchici e delle schede valutative personali, che devono essere redatte annualmente per ciascun appartenente alle strutture informative.

Art. 16.

(Avanzamento del personale)

1. Le deliberazioni in materia di progressione di carriera nell'ambito del RUPESI sono assunte, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), dalla CRVP, a seguito di proposta dei superiori gerarchici in conformità alle vacanze organiche e nel rispetto di una graduatoria del personale compilata sulla base

dell'anzianità di servizio nelle strutture informative e di sicurezza, dei titoli e delle schede valutative personali. Il servizio prestato nelle predette strutture è equiparato a quello prestato nell'amministrazione d'appartenenza e la progressione di carriera in tale amministrazione avviene secondo le norme e nei tempi vigenti per la medesima, tenuto conto delle schede valutative annuali redatte dai superiori gerarchici delle strutture informative e di sicurezza. La progressione di carriera nelle predette strutture è ininfluente sulla posizione rivestita nel ruolo di provenienza.

2. All'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente i titoli preferenziali nella partecipazione ai pubblici concorsi, dopo il numero 19) è inserito il seguente:

«19-bis) gli assunti a contratto presso le strutture informative e di sicurezza che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio;».

Art. 17.

(Trattamento economico e previdenziale)

1. Il trattamento economico del personale del RUPESI proveniente da pubblica amministrazione è costituito, per il periodo di servizio nelle strutture informative e di sicurezza, da:

a) stipendio, indennità e assegni familiari percepiti dall'amministrazione d'appartenenza;

b) indennità di funzione operativa, secondo il livello di qualifica rivestito nelle strutture informative e di sicurezza, in misure comprese tra una e sei volte l'indennità pensionabile spettante al direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. L'assegno di fine rapporto è commisurato ad una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato nel RUPESI.

3. Il trattamento economico del personale assunto a contratto, per il periodo d'effettivo servizio nelle strutture informative e di sicurezza, è equiparato a quello del personale proveniente da pubbliche amministrazioni, sulla base del livello d'inquadramento e dell'incarico assolto, compresi gli istituti connessi con il riconoscimento di causa di servizio per infermità o lesioni, con la corresponsione dell'equo indennizzo e con la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente.

4. È fatto divieto di corrispondere a personale, non appartenente al RUPESI, che operi per ragioni d'ufficio a favore delle strutture informative e di sicurezza, indennità o compensi di qualsiasi genere, fatti salvi i rimborsi spese.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie relative al personale di CESIS, SISMI e SISDE)

1. Il personale di CESIS, SISMI e SISDE, se trattenuto in servizio, mantiene la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge. Se il trattamento economico è inferiore si provvede all'adeguamento e l'eventuale differenza in eccedenza è mantenuta *ad personam* fino al momento del possibile miglioramento economico equivalente. La presente disposizione non riguarda gli eventuali emolumenti percepiti dall'amministrazione d'appartenenza.

2. Per il personale in servizio presso CESIS, SISMI e SISDE è fatta salva l'applicazione degli istituti relativi al riconoscimento della dipendenza d'infermità o lesioni da causa di servizio, alla conseguente corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso d'inabi-

lità permanente, secondo criteri di omogeneità nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

CAPO V

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art. 19.

(Deroghe al regime dei pubblici uffici)

1. Le strutture informative e di sicurezza non costituiscono pubblici uffici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle disposizioni richiamate al comma 1, per quanto riguarda la gestione del personale, delle risorse, dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la definizione delle funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi.

3. Nelle materie riguardanti la gestione del personale e dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, è ammesso il ricorso al giudice amministrativo e si applicano in materia le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

4. Ai fini del diritto d'accesso alla documentazione eventualmente classificata cui il cittadino abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della stessa legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'interes-

sato può richiedere che l'autorità competente declassifichi il documento in questione. Qualora ciò sia possibile, l'autorità competente comunica la decisione al cittadino richiedente.

Art. 20.

*(Ufficiale di polizia giudiziaria
o di pubblica sicurezza)*

1. Il personale reclutato nelle strutture informative e di sicurezza, che rivesta la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria oppure di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, perde le predette qualifiche nell'incarico rivestito nell'ambito delle predette strutture.

2. Il personale di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle proprie attribuzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, deve segnalarli con sollecitudine ai superiori gerarchici.

Art. 21.

(Legittimità delle informazioni)

1. L'attività di raccolta, valutazione e utilizzazione delle informazioni da parte delle strutture informative e di sicurezza deve tendere esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge.

2. È fatto divieto al personale addetto alle strutture di cui al comma 1, ed a quello che occasionalmente e legittimamente opera in collaborazione con esse, di raccogliere notizie e dati personali riguardanti:

- a) attività associative e sindacali;
- b) attività politiche;
- c) convinzioni religiose;
- d) appartenenza razziale o etnica;
- e) condizioni di salute;
- f) abitudini personali e sessuali.

3. La raccolta di informazioni mediante intercettazione telefonica, radio oppure con ascolto ambientale deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Sono fatte salve le esigenze di raccolta di dati informativi a carico di persone per la concessione di nulla osta di sicurezza (NOS), di cui all'articolo 29.

Art. 22.

(Rapporti con l'autorità giudiziaria)

1. L'autorità giudiziaria, qualora disponga l'acquisizione di atti, documenti o cose presso l'ANS o presso le strutture informative e di sicurezza:

a) inoltra, rispettivamente all'ANS, al direttore dell'AINSI o dell'APESE, l'ordine di esibizione, con la precisa indicazione dell'oggetto della richiesta;

b) procede personalmente, nella sede degli organismi di cui alla lettera a), all'esame della documentazione o cosa richiesta, acquisendo quella ritenuta necessaria;

c) procede a perquisizione ed eventualmente al sequestro degli atti, documenti o cose ritenuti necessari, qualora abbia motivo di ritenere che il materiale esibito sia incompleto o non pertinente alla richiesta.

2. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di personale, mezzi o infrastrutture delle strutture informative e di sicurezza, per l'espletamento di indagini.

3. I direttori del REI, del RES e del RIE hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

4. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 può essere ritardato, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istitu-

zionali delle strutture informative e di sicurezza.

Art. 23.

(Collaborazione con Forze armate, Forze di polizia e pubbliche amministrazioni)

1. Le strutture informative e di sicurezza si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, della collaborazione tecnica e operativa delle Forze armate, delle Forze di polizia e del personale che abbia funzioni di polizia giudiziaria o di pubblico ufficiale. Esse collaborano, a loro volta, con le Forze di polizia fornendo orientamenti informativi per la prevenzione e l'accertamento dei reati.

2. Le strutture informative e di sicurezza si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, della collaborazione di pubbliche amministrazioni, soggetti pubblici e privati erogatori di servizi, università, enti di ricerca e società di consulenza. Tali soggetti possono dichiarare di non intendere dare seguito alle richieste di collaborazione da parte delle predette strutture, appellandosi, con motivata richiesta, al Presidente del Consiglio dei ministri, che decide in merito.

Art. 24.

(Identità di copertura e attività simulata)

1. Il personale appartenente alle strutture informative e di sicurezza può essere autorizzato, dal direttore della propria Agenzia, ad utilizzare documenti con dati d'identità diversi da quelli reali a tempo determinato e per comprovate esigenze di istituto.

2. La documentazione di cui al comma 1 è registrata e conservata, al termine dell'impiego, a cura dell'Agenzia.

3. I direttori dell'AINSI e dell'APESE, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, possono disporre l'esercizio di attività economiche, in forma di so-

cietà o individuali, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, per l'assolvimento di compiti istituzionali.

4. La gestione delle attività economiche di cui al comma 3 è soggetta alle disposizioni per le spese riservate, di cui all'articolo 26.

Art. 25.

(Gestione delle risorse)

1. In previsione di ciascun esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce tra AINSI e APESE le somme stanziare in bilancio, suddivise su proposta del CONASIR, in fondi ordinari e riservati.

2. Presso la Corte dei conti, nell'ambito della sezione per il controllo delle amministrazioni statali, è istituito un apposito ufficio per il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi delle strutture informative e di sicurezza. Presso la Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ufficio per il controllo preventivo degli atti amministrativi delle strutture medesime.

Art. 26.

(Gestione delle infrastrutture e dei materiali)

1. I lavori necessari per la ristrutturazione o l'adeguamento di infrastrutture e la fornitura di beni e servizi, destinati alle strutture informative e di sicurezza, che non necessitano di speciali misure di segretezza, sono attuati secondo le norme in vigore per gli immobili di proprietà dello Stato.

2. I contratti per lavori o la fornitura di beni e servizi, che richiedano speciali misure di segretezza, possono essere stipulati in deroga alle norme vigenti, solo con soggetti provvisti dell'adeguato NOS.

CAPO VI

TUTELA DEL SEGRETO

Art. 27.

(Segreto di Stato)

1. Il segreto di Stato è apposto od opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri su atti, documenti o cose che, se divulgati, potrebbero compromettere la sicurezza, l'indipendenza, l'integrità, la difesa e gli interessi economici della Repubblica o i suoi rapporti con altri Stati. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce altresì a quali persone è riservata la conoscenza dell'oggetto coperto da segreto di Stato e la durata del vincolo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al COPASIR e al Parlamento il segreto di Stato, con motivato parere.

3. Non possono essere oggetto di segreto di Stato identità di persone, fatti, documenti o materiali relativi ad attività dirette a ledere gli interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a salvaguardare.

4. In assenza d'indicazione diversa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vincolo del segreto di Stato cessa automaticamente decorsi quindici anni dalla sua apposizione. La cessazione del vincolo riguardante atti, documenti o cose contenenti informazioni sui sistemi di sicurezza militare od operativi delle strutture informative, sull'identità degli operatori e dei collaboratori delle strutture stesse e sui rapporti con altri Stati, deve essere espressamente decisa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Cessato il vincolo, la relativa documentazione è versata all'archivio di Stato.

Art. 28.

(Classifiche di segretezza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di ANS:

a) stabilisce a quali autorità è conferita la facoltà di apporre la classifica di segretezza ad atti, documenti o cose;

b) fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica;

c) disciplina le norme di accesso ai luoghi ed alle infrastrutture di interesse per la sicurezza della Repubblica;

d) vigila sulla corretta applicazione della normativa in tema di tutela del segreto.

2. Possono essere attribuite le classifiche di «segreto» e «riservato». La classifica di «vietata divulgazione», attribuita prima della data di entrata in vigore della presente legge, è equiparata a «riservato»; le classifiche di «riservatissimo» e «segretissimo», attribuite prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a «segreto».

3. La classifica di segreto è attribuita ad atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata può arrecare danno grave o gravissimo per l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica, per il rispetto di accordi internazionali, per la difesa militare, per gli interessi economici nazionali.

4. La classifica di riservato è attribuita ad atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata o collegata con altre può arrecare danno per gli interessi elencati nel comma 3.

5. Le autorità abilitate all'apposizione della classifica di segretezza sono competenti a definire:

a) il grado di classifica di ciascuna pagina o parte dell'atto, del documento o della cosa. La massima classifica di una parte o pagina è la classifica che deve essere attribuita all'atto, al documento o alla cosa nel suo insieme;

b) il termine allo scadere del quale gli atti, documenti o cose sono da considerare declassificati al grado inferiore o a non classificati, nonchè la proroga dei predetti termini;

c) la riduzione o l'elevazione della classifica dell'atto, documento o cosa da esse stesse classificati;

d) la classifica di atti, documenti o cose provenienti dall'estero, ai fini della loro diffusione o conoscenza in ambito nazionale;

e) la distruzione della documentazione emessa.

6. In assenza di determinazione della durata di validità di una classifica di sicurezza, essa è declassificata automaticamente al grado inferiore, quando siano trascorsi cinque anni dalla data di apposizione della classifica stessa o della sua proroga. Su ogni pagina o parte di atto, documento o cosa classificata sono indicati inequivocabilmente i dati riferiti alla durata e alla declassifica.

7. In assenza delle indicazioni relative alla durata del vincolo, non sono in ogni modo sottoposti a declassifica automatica atti, documenti o cose riguardanti:

a) sistemi di sicurezza militare o delle Forze di polizia;

b) fonti informative;

c) identità di operatori delle strutture informative e di sicurezza o informazioni che possano compromettere l'incolumità degli stessi o di persone che legalmente operano per esse;

d) informazioni classificate provenienti da altri Stati;

e) articolazioni operative delle strutture informative e di sicurezza;

f) operazioni informative in corso.

8. Salvo il disposto del comma 7, gli atti e i documenti classificati sono in ogni caso declassificati quaranta anni dopo la loro redazione.

Art. 29.

(Nulla osta di segretezza)

1. Le persone fisiche e giuridiche possono conoscere e trattare argomenti o materiali coperti da classifica di segretezza solo se in possesso di nulla osta di segretezza (NOS) del livello adeguato alla predetta classifica.

2. Il rilascio del NOS per pubbliche amministrazioni ed enti o società private o pubbliche, che trattino argomenti o materiali d'interesse per la sicurezza della Repubblica, è di esclusiva competenza dell'APESE, a seguito di accertamento insindacabile in merito alla fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e alla garanzia di riservatezza da parte del soggetto interessato. L'APESE istituisce e aggiorna l'elenco delle persone fisiche e degli enti ed organismi muniti di NOS.

3. Per l'espletamento delle procedure d'accertamento ai fini del rilascio del NOS, l'APESE si avvale della collaborazione delle Forze armate, delle Forze di polizia, delle pubbliche amministrazioni e degli enti erogatori di servizi di pubblica utilità.

4. Il NOS ha la durata di sei anni. Esso può essere concesso, per esigenze particolari, a tempo determinato inferiore al predetto periodo e può essere revocato senza preavviso, qualora al soggetto vengano a mancare i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

5. Nell'ambito degli argomenti e dei materiali coperti da classifica corrispondente al NOS posseduto, il titolare di NOS è in ogni caso autorizzato a trattare solo gli argomenti e i materiali per i quali sussista la motivata necessità di conoscere.

CAPO VII

SANZIONI, GARANZIE OPERATIVE
E PROCEDURE PENALI

Art. 30.

(Tutela processuale del segreto di Stato)

1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto degli argomenti da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa di non punibilità da parte degli addetti alle strutture informative e di sicurezza. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se è opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa di non punibilità le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge concernente i servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e la tutela del segreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha

escluso l'esistenza dell'esimente o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto d'attribuzioni.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.

1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) a declassificare gli atti, i documenti o le cose classificati, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

3. Qualora l'autorità giudiziaria richieda l'acquisizione di atti, documenti o cose, per i quali è stato opposto il segreto di Stato, la consegna non è effettuata e il materiale è immediatamente trasmesso sigillato al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 31.

(Atti dolosi in danno della tutela del segreto)

1. L'articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 255 - (Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti e cose classificati ai fini della sicurezza nazionale) - Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae, intercetta o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o cose concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, aventi classifica di "segreto", è punito con la pena della reclusione da otto a quindici anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di "riservato", la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione da quindici a venti anni.

Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-bis o all'articolo 416-bis, si applica la pena dell'ergastolo».

2. L'articolo 256 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 256 - (*Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose classificati ai fini della sicurezza nazionale*) - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di "segreto" è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di "riservato", si applica la pena della reclusione da due a sei anni».

3. L'articolo 257 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 257 - (*Spionaggio*) - Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie relative al contenuto di atti, documenti, o cose oggetto di classifica di "segreto" è punito con la pena della reclusione da quindici a venti anni.

Se le notizie hanno ad oggetto il contenuto di atti, documenti o cose aventi classifica di "riservato", si applica la pena della reclusione da dieci a quindici anni.

La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, del-

l'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale, ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione fino a ventiquattro anni.

Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-bis o all'articolo 416-bis, si applica la pena dell'ergastolo».

4. L'articolo 258 del codice penale è abrogato.

5. L'articolo 259 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 259 - (*Agevolazione colposa*) - Quando l'esecuzione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256 e 257 è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era legittimamente in possesso dell'atto, del documento o della cosa ovvero a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica quando la commissione dei suddetti delitti è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Se il fatto ha giovato agli interessi di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate, ovvero ha giovato agli interessi delle associazioni di cui all'articolo 270-bis ovvero all'articolo 416-bis, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni».

6. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 261 - (*Violazione del segreto di Stato*) - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di "segreto", ovvero consegna gli stessi a persona non legittimata ad entrarne in possesso, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose aventi classifica "riservato", si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione fino a quindici anni.

Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale ovvero di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-bis o all'articolo 416-bis, si applica la pena dell'ergastolo.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Il fatto colposo di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Qualora ricorrano le circostanze indicate dal terzo e dal quarto comma, la pena per il reato colposo è aumentata da un terzo alla metà».

7. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.

Art. 32.

(*Comportamenti illegittimi del personale delle strutture informative e di sicurezza*)

1. Dopo l'articolo 261 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 261-bis - (*Attività deviate*) - Il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio anche non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La stessa pena si applica alla persona che, pur non essendo formalmente addetta alle strutture informative, sia stata da queste legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto.

La pena di cui ai commi primo e secondo è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a tre.

Art. 261-ter - (*Apposizione illegale di classifica di segretezza*) - Chiunque proceda all'apposizione di una classifica di segretezza a documento, atto o cosa, al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto, è punito, per ciò solo, con la reclusione fino a cinque anni.

Se la classifica di segretezza è apposta al fine di agevolare la realizzazione di condotte in contrasto con la sicurezza nazionale o con gli interessi politici interni o internazionali dello Stato, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

L'apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza a documento, atto o cosa costituisce illecito disciplinare, salvo che il fatto costituisca reato. Per il personale delle strutture informative e di sicurezza, l'illecito può comportare l'allontanamento o il

mancato rinnovamento dell'incarico presso le strutture stesse.

Art. 261-*quater* - (*Trattamento illegittimo di informazioni personali*). - Il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza, che sotto qualsiasi forma raccolga, conservi o utilizzi per fini non istituzionali notizie relative a persone, acquisite in ragione del suo ufficio, è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni».

Art. 33.

(*Accesso illegittimo agli archivi degli organismi d'informazione*)

1. L'articolo 615-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-*ter* - (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*) - Chiunque abusivamente s'introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;

b) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare, o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di strutture televisive o radiofoniche aventi rilevanza nazionale, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno degli archivi delle strutture informative e di sicurezza ovvero delle apparecchiature informatiche o telematiche che esse utilizzano, sia all'interno che all'esterno delle sedi di servizio.

Nel caso previsto dal primo comma il reato è procedibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

2. L'articolo 615-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-*quater* - (*Detenzione o diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici*) - Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informativo o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 617-*quater*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il delitto è commesso in

danno degli archivi delle strutture informative e la sicurezza, o delle apparecchiature che esse utilizzano sia all'interno sia all'esterno delle sedi di servizio, al fine di procurarsi notizie o informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale».

3. L'articolo 615-*quinquies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-*quinquies* - (*Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico*) - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa sino a lire venti milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno dei sistemi informatici o telematici, dei dati o dei programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti, appartenenti o in uso alle strutture informative e di sicurezza».

4. L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617 - (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*) - Chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero la interrompe o la impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle conversazioni o delle comunicazioni indicate al primo comma.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza».

5. L'articolo 617-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-*bis* - (*Installazione d'apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*) - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza, al fine di procurarsi noti-

zie od informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale»

6. L'articolo 617-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-ter - (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche*) - Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza».

7. L'articolo 617-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-quater - (*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche*) - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le

impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al primo comma sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

c) da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al terzo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informatici o telematici delle strutture informative e di sicurezza».

8. L'articolo 617-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-quinquies - (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*) - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrente tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 617-quater.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informativi o telematici delle strutture informative e di sicurezza».

Art. 34.

(Garanzie operative e procedure di applicabilità)

1. Nessuna attività per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori dei principi, delle competenze, degli strumenti e delle norme operative previsti dalla presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza che, nell'esercizio dei compiti istituzionali ovvero a causa degli stessi, nel corso di operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge, agendo in conformità con i regolamenti vigenti, commetta un fatto costituente reato.

3. La causa di non punibilità di cui al comma 2 non è operante quando il fatto riguardi:

a) reati di strage, naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio, lesioni personali gravi e gravissime ovvero attività dirette a mettere in pericolo la salute pubblica;

b) condotte di favoreggiamento personale o reale, ancorchè connesse o strumentali ad operazioni autorizzate, realizzate mediante false dichiarazioni all'autorità o alla polizia giudiziaria, al fine di sviare le indagini o gli accertamenti da queste disposti.

4. La causa di non punibilità di cui al comma 2 opera inoltre a favore del personale non addetto alle strutture di cui al medesimo comma che, in ragione di particolari o eccezionali condizioni di necessità, si trova a

svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

5. Le attività e le condotte di cui al comma 2 sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del direttore dell'AINSI.

6. In caso di assoluta necessità ed urgenza, il direttore dell'AINSI può autorizzare di propria iniziativa le condotte di cui al comma 2, informandone, entro e non oltre le ventiquattro ore successive, il Presidente del Consiglio dei ministri con motivata e documentata relazione scritta, ai fini della ratifica del provvedimento adottato.

7. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non ravvisa nell'attività svolta i presupposti di legge, provvede ad informare l'autorità giudiziaria e ad adottare le misure amministrative o disciplinari ritenute opportune.

8. La documentazione relativa alle condotte di cui al presente articolo è conservata secondo le norme previste per il materiale classificato segreto.

9. La causa di non punibilità di cui al comma 2 può essere opposta dal personale addetto alle strutture informative e di sicurezza in ogni stato e grado del procedimento penale. L'autorità di polizia, a cui, in occasione di arresto in fragranza o esecuzione di una misura cautelare, venga opposta la causa di non punibilità di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica del luogo in cui l'arresto o fermo è stato eseguito ovvero, nel caso di esecuzione di una misura cautelare personale o reale, al pubblico ministero che l'ha richiesta o al giudice per le indagini preliminari che l'ha concessa. Il pubblico ministero, avuta comunicazione della causa di non punibilità da parte della polizia giudiziaria, procede immediatamente all'interrogatorio dell'indagato, applicando allo stesso le garanzie previste dalla legge. Il pubblico ministero a cui viene opposta dall'indagato, in sede di interrogatorio, la causa di non punibilità di cui al comma 2, richiede, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dall'interrogato-

rio, conferma scritta dell'esistenza della causa di non punibilità al direttore dell'AINSI. Il direttore dell'AINSI, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dal ricevimento della richiesta predetta, provvede a confermare o non confermare l'esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2. Il pubblico ministero, avuta conferma della causa di non punibilità di cui al comma 2, dispone l'immediata liberazione dell'indagato ai sensi dell'articolo 389 del codice di procedura penale. Nel caso di esecuzione di misura cautelare, il pubblico ministero richiede al competente giudice per le indagini preliminari la revoca della misura stessa, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato ovvero, nel caso di misura cautelare reale, la restituzione delle cose. Nel caso di mancata conferma da parte del direttore dell'AINSI della causa di non punibilità di cui al comma 2, il pubblico ministero procede nei confronti dell'indagato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

10. Il pubblico ministero nell'ipotesi di cui al comma 6, trasmette gli atti, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica presso il distretto di corte di appello competente per territorio affinché questi provveda, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento degli stessi, a dare comunicazione del fatto al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ravvisi nell'opera svolta dal personale dell'AINSI i presupposti di legge, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti, dà conferma della causa di non punibilità al procuratore generale della Repubblica. Ove la conferma non intervenga nei termini di cui al comma 2, il procuratore generale provvede alla restituzione degli atti al pubblico ministero competente, affinché proceda nei confronti del personale delle strutture informative e di sicurezza responsabile dei fatti. L'autorità giudiziaria, nel caso di conferma della causa di non punibilità di cui al comma 2 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, può sollevare conflitto

di attribuzione alla Corte costituzionale. Il procuratore della Repubblica o il giudice, in presenza di opposizione di causa di non punibilità, dispone la custodia riservata degli atti in questione.

11. Chiunque, nelle circostanze indicate dai commi 2 e 3, opponga falsamente alla polizia giudiziaria od al pubblico ministero l'esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2 è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 35.

(Salvaguardia della riservatezza nei confronti del personale appartenente alle strutture informative e di sicurezza)

1. L'autorità giudiziaria, ove nel corso del procedimento siano assunte dichiarazioni di persona appartenente alle strutture informative e di sicurezza, fatte salve le disposizioni degli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, tutela nei modi ritenuti più opportuni, anche nel caso di ricorso a mezzi audiovisivi, la riservatezza sull'identità della persona stessa.

Art. 36.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. L'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 256. - *(Dovere di esibizione e segreti)* - 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale, se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragione del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si

tratti di segreti di Stato ovvero di atti, documenti o cose aventi classifica di segretezza ai fini della sicurezza nazionale ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti, le cose indicate al comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Se la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.

6. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso per cassazione a norma dell'articolo 325, l'abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza del materiale sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla diffusione e alla conoscenza del contenuto dell'atto, del documento o delle cose, le informazioni relative possono essere utilizzate per l'immediata

prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

(Regolamenti)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti per disciplinare, in attuazione della presente legge:

- a) il funzionamento del CONASIR;
- b) l'articolazione, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, gli organici, i compiti e le modalità operative delle strutture informative e di sicurezza;
- c) l'organizzazione e le norme di funzionamento degli archivi delle strutture informative e di sicurezza;
- d) il reclutamento, l'avanzamento, i criteri di valutazione per la permanenza, l'impiego e il trattamento economico del personale;
- e) la gestione tecnica e amministrativa dei beni mobili, immobili e dei fondi ordinari e riservati e l'utilizzazione delle strutture e dei mezzi del CESIS, del SISMI e del SISDE;
- f) la tutela del segreto di Stato, della segretezza di atti, documenti e cose, i nulla osta di segretezza;
- g) i rapporti fra le strutture informative e di sicurezza e le Forze armate, le Forze di polizia, i pubblici ufficiali, gli ufficiali e

agenti di polizia giudiziaria, gli enti pubblici e privati.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al COPASIR che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 38.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina la materia relativa alle classifiche di segretezza, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *f*), è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

Art. 39.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14, valutato in lire 100 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1598

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSSIGA

Art. 1.

*(Attribuzione al COPACO
di nuovi compiti e funzioni)*

1. Al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO), di seguito denominato «Comitato» è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l'attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all'analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, nonché all'attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei servizi di informazione e sicurezza che da esso dipendono, degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è costituito in commissione parlamentare d'inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Il Comitato può delegare al suo Presidente o ad uno o tre dei suoi membri il compimento di determinati atti nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare.

Art. 2

*(Modifiche alla composizione
del COPACO)*

1. Il Comitato è composto da un Presidente, scelto tra i senatori e i deputati dal

Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati di intesa tra loro, e da cinque deputati e cinque senatori scelti dai rispettivi Presidenti, sentiti i Presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari, in modo da rappresentare complessivamente le due Camere.

2. Il Comitato nomina al suo interno, su proposta del suo Presidente, due vicepresidenti e due segretari, in misura uguale per entrambe le Camere, tra i membri senatori e i membri deputati.

3. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono rassegnate e accolte dai presidenti delle due Camere; quelle dei vicepresidenti e dei segretari dal Comitato.

Art. 3

*(Modifiche all'organizzazione interna
del COPACO)*

1. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la sua costituzione dal Comitato stesso. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno il Comitato può riunirsi in seduta segreta.

3. Il Comitato può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente, il Comitato può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, nonché, ai fini degli opportuni collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della Polizia di Stato, di un generale di brigata, o di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore della Guardia di finanza, nonché di un agente del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SI-

SMI) e di un agente del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) aventi analoga qualifica, autorizzati con il loro consenso secondo le norme vigenti dal Consiglio superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze dal Ministro dell'interno o dal Ministro della difesa.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 4.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al Comitato si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del Comitato può essere opposto il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare al Comitato i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di

atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. Il Comitato garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. Il Comitato può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente, e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato di cui alla presente legge.

6. Il Comitato stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in realzione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti il Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che collaborano con il Comitato o compiono o concorrono a compiere atti di inchie-

sta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Costituzione dell'ufficio di presidenza)

1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei de-

putati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il Comitato per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

Art. 8.

(Entrata in vigore e applicazione della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle due Camere procedono alla ricostituzione del Comitato e alla nomina del suo Presidente.

DISEGNO DI LEGGE N. 1604

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LAVAGNINI

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

CAPO I

ALTA DIREZIONE
E CONTROLLI COSTITUZIONALI

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) «Autorità delegata» il Vicepresidente del Consiglio dei ministri delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri o il Sottosegretario delle informazioni per la sicurezza delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) «COPIS» il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza;

c) «CIS» il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza;

d) «DIGIS» il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza;

e) «AISE» l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna;

f) «AISI» l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna;

g) «organismi informativi» il DIGIS, l'AISE e l'AISI;

h) «ANS» l'Autorità nazionale per la sicurezza;

i) «CTE» il Comitato tecnico esecutivo.

2. Nel caso di mancato conferimento della delega di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio dei ministri esercita direttamente tutte le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità delegata.

Art. 2.

(Alta direzione e responsabilità)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, per le finalità indicate nel comma 1, le disposizioni inerenti all'organizzazione ed al funzionamento degli organismi informativi.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, i dirigenti delle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7, 8 e 9 e, su designazione del CIS, il direttore esecutivo del DIGIS ed i direttori dell'AISI e dell'AISE. Il direttore esecutivo del DIGIS, i direttori dell'AISI e dell'AISE nonché i dirigenti di cui al presente comma decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al nuovo Governo, continuano tuttavia ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore e possono essere nuovamente nominati.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come ANS.

Art. 3.

(Autorità delegata)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare in via ordinaria l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 all'Autorità delegata, salvo il potere di diret-

tiva e d'esercizio diretto di tutte o di alcune di dette funzioni.

2. Non sono delegabili all'Autorità delegata le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, nonchè la definizione dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sullo svolgimento dell'attività di quest'ultima.

4. I dirigenti preposti alle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7 e 9 rispondono per l'esercizio delle loro funzioni direttamente all'Autorità delegata. Il dirigente preposto alla struttura per la tutela amministrativa della segretezza di cui all'articolo 8 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

(Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il CIS, quale organo di indirizzo, regolazione e controllo dell'attività degli organismi informativi.

2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il CIS:

a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, l'indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da perseguire nell'ambito della politica informativa per la sicurezza, approva il piano dell'attività informativa predisposto dal DIGIS e ne verifica l'attuazione nei modi e tempi indicati dallo stesso CIS;

b) esercita la vigilanza sugli organismi informativi e ne disciplina l'ordinamento;

c) adotta regolamenti nei casi previsti dalla presente legge;

d) esprime il parere sulle questioni della politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;

e) designa il direttore esecutivo e i direttori dell'AISE e dell'AISI.

3. Il CIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, nonchè dall'Autorità delegata. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore esecutivo del DIGIS ovvero, in sua assenza, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione in oggetto.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, può integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni anche i Ministri della giustizia, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del CIS possono essere in ogni caso chiamati a partecipare altri Ministri in aggiunta a quelli di cui al comma 3 e, senza diritto di voto, esponenti degli organismi informativi, nonchè, per approfondimenti di situazioni specifiche, dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari ed esperti.

5. Il CIS è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il funzionamento del CIS è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso CIS.

Art. 5.

(Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza)

1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della correttezza costitu-

zionale dell'attività degli organismi informativi è esercitato dal COPIS, costituito da due deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura; è altresì contestualmente nominato un membro supplente per ciascuna delle due Camere.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica immediatamente al COPIS le nomine dei vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2, comma 3, ed i relativi titoli.

3. Il COPIS può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del CIS di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi nei limiti di cui al comma 5 del presente articolo. Il COPIS può, altresì, disporre, ferma l'autorizzazione dell'Autorità delegata, l'audizione dei vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2, comma 2, su argomenti specifici e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del presente articolo, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi.

4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni sei mesi, al COPIS una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al COPIS i regolamenti emanati in attuazione della presente legge.

5. Il COPIS ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei

ministri, qualora ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al COPIS, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma.

6. Qualora la trasmissione al COPIS di documenti o la comunicazione di notizie comportasse la violazione del segreto di Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il COPIS, qualora eccepisca sull'opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al COPIS ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali. Il COPIS, qualora ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

8. Il COPIS può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile. Il COPIS può inoltre trasmettere relazioni alle Camere, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di Stato. Quando il COPIS accerta gravi deviazioni nell'adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri.

9. I membri del COPIS sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

CAPO II

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

Art. 6.

*(Dipartimento governativo
delle informazioni per la sicurezza)*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il DIGIS. Il DIGIS è posto alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata, coadiuva quest'ultima ed il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, anche al fine di assicurare l'unitarietà di programmazione, analisi ed azione delle agenzie di cui agli articoli 10, 11 e 12.

2. Il DIGIS, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi del CIS e delle disposizioni dell'Autorità delegata, in particolare:

a) coordina l'intera attività informativa per la sicurezza ed assicura l'unitarietà dell'attività svolta dalle agenzie operative;

b) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dalle agenzie, dalle forze di polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati; redige punti di situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni;

c) elabora il progetto del piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle agenzie, e propone all'approvazione del CIS detto progetto nonché la ripartizione operativa tra le agenzie degli obiettivi previsti da detto piano;

d) garantisce lo scambio informativo tra le agenzie, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della difesa (RIS Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare

nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, nonché con altri enti e amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa, nei modi stabiliti di concerto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri interessati;

e) cura ed adegua il sistema statistico e informatico degli organismi informativi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli stessi organismi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica;

f) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi informativi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità delegata;

g) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli organismi del sistema informativo;

h) vigila sulla corretta applicazione dei criteri e delle disposizioni in materia di tutela amministrativa della segretezza;

i) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli altri archivi.

3. Al DIGIS è preposto un direttore esecutivo, alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata. Il direttore esecutivo, in particolare:

a) esercita le funzioni di segretario del CIS;

b) è responsabile dell'architettura del sistema statistico e informatico;

c) propone all'Autorità delegata la nomina del vice direttore esecutivo e dei responsabili degli uffici e dei servizi, fatta eccezione per i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9;

d) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del DIGIS non compresi tra quelli di cui al comma 4 e nomina i funzionari di

collegamento con i ministeri interessati alla ricerca informativa.

4. I dirigenti di cui alla lettera *c*) del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore esecutivo e i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono nominati con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2.

5. Al fine di consentire l'ottimale espletamento delle competenze previste dal presente articolo, è costituito presso il DIGIS un Comitato tecnico esecutivo (CTE) presieduto dall'Autorità delegata e composto dal direttore esecutivo del DIGIS, dai direttori delle agenzie di cui agli articoli 11 e 12, dal Capo della polizia, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, dal Capo reparto del RIS Difesa. Alle riunioni, ove necessario, possono essere invitati i dirigenti di altri Ministeri e di enti ed amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa.

Art. 7.

(Controllo interno)

1. Il controllo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *g*), è rivolto particolarmente a verificare:

a) il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché degli indirizzi e delle direttive del CIS, del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata;

b) l'impiego di risorse e personale;

c) la gestione dei fondi riservati, su disposizione dell'Autorità delegata;

d) la tenuta e la gestione degli archivi;

e) la tutela amministrativa della segretezza.

2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto secondo un programma approvato dal CIS e sulla base delle direttive impartite dall'Autorità delegata. È fatta salva la possibilità di compiere ispezioni, anche al di fuori della programmazione, in presenza di particolari circostanze o, comunque, su autorizzazione dell'Autorità delegata. L'attività ispettiva è preclusa relativamente alle operazioni in corso, salvo che in presenza di specifici motivi espressamente indicati nella richiesta.

3. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato da apposita struttura, organizzata in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia e obiettività di giudizio.

4. Il soggetto preposto alla struttura di cui al comma 3 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente all'Autorità delegata, cui presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle difficoltà incontrate nell'espletamento della stessa nonché sulla rispondenza dell'organizzazione degli organismi informativi ai compiti assegnati. La relazione è trasmessa anche al direttore esecutivo del DIGIS.

5. Gli addetti alla struttura di cui al comma 3 sono scelti sulla base di prove che assicurano elevata selezione, sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato periodo di addestramento, hanno accesso a tutti gli atti e documenti, anche classificati, conservati o comunque detenuti dagli organismi informativi o da enti pubblici, sono tenuti al segreto su ogni aspetto della loro attività e sulle notizie apprese nell'esercizio o a causa dello svolgimento della stessa, possono avvalersi delle altre strutture del DIGIS, non possono provenire dall'attività operativa né essere successivamente destinati a quest'ultima attività.

6. Per un periodo iniziale di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori possono provenire dall'interno degli organismi informativi, ferma restando l'impossibilità della loro riassegnazione agli stessi organismi.

Art. 8.

(Tutela amministrativa della segretezza)

1. La tutela amministrativa della segretezza, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera h), comprende:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale ANS, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio, la consultazione e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di quanto coperto da classifica di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alle informazioni sulla produzione industriale, sulle infrastrutture e sulle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, sulle comunicazioni e sui sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

c) il rilascio ed il ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) per l'accesso a notizie, atti, documenti e ogni altra cosa cui è attribuita una classifica di segretezza, nonché per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta da apposita struttura del DIGIS. Il dirigente preposto a quest'ultima risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 9.

(Archivi del sistema informativo)

1. L'archivio storico del DIGIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche riservate, compiute dagli organismi informativi, nonché le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 19.

2. L'archivio centrale del DIGIS conserva i dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. A detto archivio

sono trasmessi senza ritardo i dati di cui dispongono gli archivi delle agenzie di cui all'articolo 10, ivi compresi i dati originati dai centri operativi; la trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.

3. Gli archivi delle agenzie cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Gli schemi dei regolamenti sono preventivamente trasmessi al COPIS per il parere, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorso il quale i regolamenti sono comunque emanati. Con gli stessi regolamenti sono stabilite le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di loro conservazione e consultazione.

6. Il responsabile della struttura preposta agli archivi del DIGIS risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente all'Autorità delegata.

Art. 10.

(Agenzie delle informazioni)

1. Le agenzie delle informazioni sono gli organismi informativi con funzioni operative e sono sottoposte alla vigilanza del CIS. Le agenzie rispondono direttamente all'Autorità delegata che attua gli indirizzi del CIS anche avvalendosi del DIGIS. L'organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono discipli-

nati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS.

2. Le agenzie hanno autonomia organizzativa, contabile e finanziaria da esercitare nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Le agenzie agiscono in cooperazione tra loro e in coordinamento con i competenti organi dell'amministrazione della difesa e delle forze di polizia; forniscono continue informazioni al DIGIS; danno esecuzione al piano di ricerca informativa e mantengono i rapporti operativi con gli analoghi organismi degli altri paesi.

4. Negli ambiti di rispettiva competenza, le agenzie svolgono anche attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione e cooperano, altresì, su disposizione dell'Autorità delegata, alla tutela all'estero dei cittadini italiani e dell'Unione europea e dei loro beni.

5. L'AISE e l'AISI dispongono di propri centri operativi, rispettivamente, all'estero e nel territorio nazionale. Ciascuna agenzia può chiedere di avvalersi dei centri operativi dell'altra, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Con le stesse modalità sono costituiti, in un'ottica di integrazione e semplificazione operativa, centri operativi unici.

6. Alle agenzie è preposto un direttore responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 2. In particolare il direttore di ciascuna agenzia:

a) propone all'Autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

b) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'agenzia, non compresi tra quelli di cui alla lettera a);

c) riferisce costantemente all'Autorità delegata sull'attività svolta dall'agenzia e

presenta alla stessa Autorità un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'agenzia.

7. Il vice direttore e i capi reparto di cui alla lettera a) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 11.

(Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna)

1. L'AISE opera all'estero per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno.

2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all'estero, soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali e, in collaborazione con l'AISI per esigenze connesse all'attività svolta all'estero, anche sul territorio nazionale. L'AISE fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e dell'amministrazione della difesa nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.

Art. 12.

(Agenzie delle informazioni per la sicurezza interna)

1. L'AISI opera nel territorio nazionale per difendere la Repubblica e le sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione e da ogni forma di eversione, provenienti dall'interno del territorio nazionale.

2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in collaborazione con l'AISE per esigenze connesse all'attività svolta sul territorio nazionale, an-

che all'estero. L'AISI fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e alle forze di polizia nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.

Art. 13.

(Competenze dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, dispone l'impiego delle agenzie a supporto, rispettivamente, delle Forze armate, delle forze di polizia e del Ministero degli affari esteri con riferimento a specifiche operazioni volte a tutelare l'indipendenza e l'integrità dello Stato e la legalità repubblicana.

2. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e dell'interno dispongono l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate e delle forze di polizia a sostegno dell'attività di ricerca informativa delle agenzie. Per quanto attiene all'AISE, la cooperazione è effettuata, in particolare, attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari.

3. I direttori dell'AISI e dell'AISE riferiscono costantemente, rispettivamente, ai Ministri dell'interno e della difesa sull'attività svolta e presentano agli stessi Ministri il rapporto di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c); riferiscono inoltre al Ministro dell'economia e delle finanze sulle attività e le materie relative alle sue competenze.

4. Il Ministro della difesa, d'intesa con l'Autorità delegata, assicura il necessario collegamento tra il RIS Difesa e l'AISE.

CAPO III

PERSONALE

Art. 14.

(Ordinamento del personale)

1. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina, altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al COPIS, prima dell'adozione, per il parere; decorso infruttuosamente il termine di quaranta giorni dalla ricezione, il regolamento è comunque emanato.

3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:

a) dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi nella percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo;

b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi informativi;

c) personale assunto con contratto a tempo determinato.

4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1 determina la durata massima del rapporto

alle dipendenze degli organismi informativi, in misura non superiore a sei nè inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi, chiamato nominativamente ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, resta alle dipendenze dell'organismo informativo per il tempo della durata in carica dei vertici medesimi e cessa comunque alla cessazione di questi ultimi.

Art. 15.

(Reclutamento)

1. Al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 14 si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso di determinati requisiti; al reclutamento del personale di cui al comma 3, lettera *c*), dello stesso articolo 14 si provvede con speciali procedure concorsuali che garantiscano un'adeguata pubblicità ed un'effettiva partecipazione competitiva.

2. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 3 dell'articolo 14, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo e, comunque, non oltre l'uno per cento del contingente di cui al comma 1 del predetto articolo, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi.

3. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli accertamenti sanitari, ai *test* psicofisici e psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali, professionali e tecnici volti a verificarne l'idoneità al servizio, in relazione alle funzioni da espletare.

4. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, in misura non superiore a

trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili non più di due volte. È vietato l'affidamento di incarico a norma del presente comma a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi.

5. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina le procedure di selezione e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza, obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal regolamento medesimo.

6. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

7. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 sono nulle di diritto e determinano la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte.

8. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4 dell'articolo 14 il personale addetto agli organismi informativi è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi, se l'amministrazione lo consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima del contingente addetto agli organismi informativi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera *a*).

9. In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l'accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 dell'articolo 14

sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all'amministrazione di appartenenza o, in caso di appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall'allineamento di cui al comma 1 dell'articolo 16. Al medesimo personale, che ha maturato l'anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Stato giuridico ed economico)

1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14, di seguito denominato: «regolamento» definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle forze di polizia previste dallo stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui allo stesso comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari.

2. Al personale degli organismi informativi è, altresì, attribuita una speciale indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento nè superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall'organismo informativo.

3. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.

4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi

qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. È escluso, in caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi.

5. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza è erogata un'indennità complessiva pari a una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 8 dell'articolo 15.

6. Il regolamento disciplina, altresì, la progressione giuridica ed economica nell'ordinamento degli organismi di informazione e gli eventuali riflessi nell'ambito di detti organismi della progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi; la cessazione dal rapporto o l'impiego in altra attività in caso di esito negativo delle verifiche; l'istituto della dipendenza di infermità da causa di servizio e le connesse provvidenze economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

7. Il regolamento stabilisce, altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio presso gli organismi di informazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 15.

8. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell'amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell'amministrazione di ap-

partenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a quelli prestati alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di detti organismi a quelli dell'amministrazione di appartenenza.

9. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti, coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi informativi.

10. È in facoltà dell'amministrazione di interrompere in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dall'inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità.

11. Il regolamento stabilisce la connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti disciplinari di competenza dell'amministrazione di appartenenza.

12. Il regolamento determina, inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione, anche in relazione alla natura degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i conseguenti obblighi di dichiarazione a carico degli aspiranti al reclutamento. In particolare il predetto regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso detti organismi possono avere alle loro dipendenze o avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. È, altresì, vietato il reclutamento di coloro che, per com-

portamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata con l'anticipata risoluzione del rapporto.

13. Il regolamento determina, altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli organismi di informazione, anche successivamente alla cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque anni; in caso di violazione di quest'ultimo divieto, oltre alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una pena pecuniaria pari, nel minimo, a cinquanta milioni e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in violazione del divieto.

14. Il personale che presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

Art. 17.

(Norme di organizzazione e di funzionamento)

1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi i principi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione

del procedimento entro termini tassativi, nonchè i principi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.

2. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, previa deliberazione del CIS, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti l'organizzazione ed il funzionamento del DIGIS e sono previste le forme di collaborazione tra quest'ultimo, le Forze di polizia e le altre amministrazioni.

3. All'organizzazione ed al funzionamento delle agenzie si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.

Art. 18.

(Spese per gli organismi informativi)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un'apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIS, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al COPIS.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi infor-

mativi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi principi nonchè delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi informativi, per la parte di rispettiva competenza;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze; il rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi informativi dell'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, sottoposti al controllo successivo;

c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale del bilancio sono tenuti al rispetto del segreto;

d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi di informazione, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale all'Autorità delegata;

e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al COPIS, cui è presentata, altresì, una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione

finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 9.

TITOLO II

GARANZIE FUNZIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 19.

(Garanzie funzionali)

1. Fatte salve le cause generali di esclusione del reato, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nel presente articolo, pone in essere condotte costituenti reato che non configurano delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, la libertà personale, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche, ovvero delitti di favoreggiamento personale o reale realizzati mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nel comma 1 sono svolte da persone non adette agli organismi informativi ed il ricorso a queste ultime è indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi.

3. La causa di non punibilità prevista dal comma 1 si applica quando la condotta costituente reato:

a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali nell'ambito e in attuazione di operazione previamente autorizzata;

b) è necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione e adeguata al raggiungimento di questi ultimi.

4. L'autorizzazione indicata nel comma 3 è concessa dall'Autorità delegata, su richiesta del direttore dell'agenzia interessata. L'Autorità delegata, qualora ne ravvisi la necessità, può sempre modificare o revocare i provvedimenti adottati; in quest'ultimo caso le attività in corso sono immediatamente sospese.

5. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nei commi 1 e 2 è iniziato un procedimento penale, il direttore dell'agenzia interessata, accertata la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga che ricorra detta causa di non punibilità, richiede l'archiviazione del procedimento al giudice, che emette i conseguenti provvedimenti. Qualora il giudice, anche in conformità alle richieste del procuratore della Repubblica, non ritenga sussistenti le condizioni di applicazione della causa speciale di non punibilità, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la sussistenza della predetta causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità giudiziaria, indicandone i motivi, salvo che ravvisi la necessità di opporre, nello stesso termine, il segreto di Stato, secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale verifica se le condotte, tenendo conto delle trasformazioni e degli adattamenti subiti nel corso delle operazioni, anche se modificativi di contenuti essenziali, sono state tenute nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nei commi da 3 a 5. Nei casi indicati nel comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al comitato di for-

mulare un ulteriore, motivato parere, prima di decidere sulla conferma della causa di non punibilità. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili.

7. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita, dall'addetto agli organismi informativi o dalla persona da questi legalmente richiesta, al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e l'indagato è accompagnato negli uffici della polizia giudiziaria, per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica ne è immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

8. La documentazione relativa alle attività, alle procedure e ai provvedimenti previsti dal presente articolo è conservata con i modi previsti dal regolamento di organizzazione, unitamente alla documentazione delle spese.

9. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 20.

(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria nè, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di

agenti di pubblica sicurezza. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio negli organismi sopra indicati per coloro che già la rivestono in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

2. Ove necessario allo svolgimento di particolari compiti o per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dall'Autorità delegata, sentito il Ministro dell'interno, su proposta del direttore esecutivo del DIGIS, nei casi di urgenza formulata anche in forma orale e confermata per iscritto entro quarantotto ore.

3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori.

4. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati.

5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione dell'Autorità delegata, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.

Art. 21.

(Identità di copertura)

1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all'Autorità delegata, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi informativi, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il DIGIS e l'agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato,

attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della loro validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 22.

(Attività simulata)

1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all'Autorità delegata, può autorizzare l'esercizio di attività economiche da parte di addetti agli organismi informativi, in qualunque forma, sia all'interno che all'estero. Il consuntivo dell'operazione è allegato al rendiconto dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa al COPIS.

Art. 23.

(Riservatezza a tutela del personale)

1. Quando debbono essere assunte, in un qualunque atto, le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona stessa. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, con l'osservanza, in quanto compati-

bili, delle forme e delle modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

TITOLO III

TUTELA DEL SEGRETO

Art. 24.

(Segreto di Stato)

1. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita a norma dell'articolo 26, gli atti, i documenti, le notizie, le attività e le cose la cui conoscenza sia idonea a recare un danno grave all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

2. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione o dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale. Nei confronti di atti, documenti e cose concernenti i sistemi di sicurezza militare o relativi alle fonti o all'identità degli addetti agli organismi informativi o la cui divulgazione può comunque porre in pericolo l'incolumità di questi ultimi, nonché con riguardo alle informazioni pervenute da altri Stati con vincolo di riservatezza o relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, alla struttura organizzativa ed alle modalità ope-

relative degli organismi informativi il vincolo cessa dopo trent'anni, salvo che eccezionali ragioni rendano ancora attuali i motivi che hanno determinato l'apposizione o l'opposizione del vincolo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui al presente comma, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. Ove la sussistenza del vincolo incida anche su interessi di Stati esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo stesso, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con l'autorità estera competente.

Art. 25.

(Tutela del segreto di Stato)

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. - (*Segreto di Stato*). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Qualora entro sessanta giorni della notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del

segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto oggetto del segreto stesso.

6. Qualora l'autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto.»

Art. 26.

(Classifiche di segretezza)

1. La classifica di segretezza è apposta, o elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo, anche dall'estero, la notizia, ovvero è responsabile della cosa.

2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, confidenziale. Le classifiche di riservatissimo, di riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di confidenziale.

3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla

preparazione ed alla difesa militare, agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato.

4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.

5. La classifica di confidenziale è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sè a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.

6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.

7. La classifica di segretissimo è declassificata a segreto trascorsi cinque anni dalla data di apposizione ed a quella di confidenziale trascorsi altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è declassificata a quella di confidenziale trascorsi cinque anni dalla data di apposizione e trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. Il vincolo della classifica di confidenziale cessa con il decorso di cinque anni dalla data di apposizione. All'atto della classifica, il soggetto che procede può comunque stabilire termini inferiori a quelli di cui al presente comma. Non sono soggetti alla declassificazione automatica prevista dal presente comma gli atti, i documenti e le cose di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24. Il vincolo, in questi ultimi casi, cessa con il decorso di trent'anni, salvo che eccezionali ragioni giustificino il mantenimento della classifica ai sensi del comma 8.

8. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica, dal soggetto che ha proceduto alla classifica con provvedimento motivato. Il medesimo soggetto procede alla declassifica o all'abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel presente articolo, risultino venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di ANS, il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, altresì, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica, i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

Art. 27.

(Nulla osta di segretezza)

1. L'ufficio di cui all'articolo 8, comma 2, istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS.

2. Il nulla osta di segretezza ha la durata di sei anni.

3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altra cosa classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto.

4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità de-

vono fornire al DIGIS ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

(Disposizioni in materia finanziaria)

1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS Difesa.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, compresi quelli relativi ai regolamenti di cui al capo III del titolo I, non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla citata legge n. 801 del 1977, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 18.

Art. 29.

*(Modifica dell'articolo 256
del codice di procedura penale)*

1. Il comma 3 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la co-

noscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. Si applica il comma 6 dell'articolo 202».

Art. 30.

(Abrogazione di disposizioni precedenti)

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 26 della presente legge, è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

2. In tutte le disposizioni in cui compaiono riferimenti agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi previsti dalla presente legge ed in particolare: i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale di tale Comitato, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) si intendono operati, rispettivamente, al Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), al Comitato tecnico esecutivo (CTE), al Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), all'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), all'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI).

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1647

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VITALI ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis.* – 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi:

a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale».

DISEGNO DI LEGGE N. 1702

D'INIZIATIVA DEL SENATORE RIPAMONTI

Art. 1.

1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 204. - (*Esclusione dal segreto*). - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonchè i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al de-

creto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchè il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

« c-bis) articolo 202 (segreto di Stato);

c-ter) articolo 204 (esclusione dal segreto);

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) articolo 256 (dovere di esibizione e segreti);».

DISEGNO DI LEGGE N. 1748

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PALOMBO

Art. 1.*(Attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri)*

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all'opposizione del segreto di Stato, ne controlla l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Art. 2.*(Attribuzione del Consiglio dei ministri)*

1. Il Consiglio dei ministri:

a) costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Deve essere costantemente informato dell'evoluzione della situazione generale;

b) esprime il proprio parere sulla nomina del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Sottosegretario», dei direttori gene-

rali dei due Servizi, di cui agli articoli 7 e 8, e dell'Unità centrale, di cui all'articolo 6;

c) esamina e formula proposte sui bilanci preventivi e consuntivi del Dipartimento di cui all'articolo 3.

Art. 3.*(Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», retto dal Sottosegretario, con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività d'informazione per la sicurezza dello Stato.

2. Il Dipartimento è costituito da:

a) un Comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato «Comitato esecutivo»;

b) una Unità centrale;

c) un Servizio informativo per l'interno (SII);

d) un Servizio informativo per l'estero (SIE).

3. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 13.

Art. 4.*(Compiti e attribuzioni del Sottosegretario all'informazione)*

1. Il Sottosegretario:

a) è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri;

b) guida e coordina l'attività del Dipartimento secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) presiede il Comitato esecutivo;

d) tiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri sull'evoluzione della situazione informativa;

e) garantisce il flusso delle informazioni di specifico interesse ai responsabili dei Ministeri competenti;

f) presenta al Presidente del Consiglio dei ministri il bilancio di previsione e il consuntivo di spesa del Dipartimento;

g) trasmette al Comitato di cui all'articolo 13 i documenti di cui alla lettera *f)*, una volta approvati.

Art. 5.

(Compiti, attribuzione e composizione del Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è la sede in cui sono definiti:

a) il quadro di situazione generale e il suo controllo;

b) le linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;

c) i bilanci preventivi e consuntivi di spesa;

d) le direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie, alle infrastrutture;

e) il coordinamento con gli altri organi dello Stato;

f) il coordinamento con i Servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;

g) le operazioni di rilievo condotte dai due Servizi di cui agli articoli 7 e 8.

2. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Sottosegretario ed è composto dai direttori dei due Servizi di cui agli articoli 7 e 8 e dal direttore dell'Unità centrale di cui all'ar-

ticolo 6 con funzione di membro e segretario.

Art. 6.

(Compiti e attribuzioni dell'Unità centrale)

1. L'Unità centrale:

a) è l'organo di supporto alla attività del Comitato esecutivo;

b) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dei servizi di informazione;

c) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;

d) è l'organismo di guida, coordinamento e controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;

e) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;

f) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.

2. L'Unità centrale è retta da un direttore - che assume l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza - nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario.

Art. 7.

(Compiti e attribuzione del Servizio informativo per l'interno)

1. Il Servizio informativo per l'interno (SII) assolve, all'interno del territorio nazionale, a tutti i compiti informativi per la difesa della stabilità e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia. In caso di necessità, riconosciuta in sede di Comitato ese-

cutivo, il SII può svolgere di volta in volta attività all'esterno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SIE.

2. Il direttore del SII è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario. Gli altri funzionari del SII indicati nelle disposizioni sull'ordinamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono nominati dal Sottosegretario su proposta del Comitato esecutivo.

3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SII secondo le direttive definite in sede di Comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario sugli avvenimenti di rilievo informativo ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla Unità centrale. Assicura il collegamento con il SIE in tutti i diversi settori di minaccia.

Art. 8.

(Compiti e attribuzioni del Servizio informativo per l'estero)

1. Il Servizio informativo per l'estero (SIE) assolve, fuori dei confini nazionali, a tutti i compiti informativi per la difesa della indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di Comitato esecutivo, il SIE può svolgere di volta in volta anche attività all'interno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SII.

2. Il direttore del SIE è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario. Gli altri funzionari del SIE, indicati nelle disposizioni sull'ordinamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono nominati dal Sottosegretario su proposta del Comitato esecutivo.

3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SIE secondo le direttive definite in sede di Comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla Unità centrale. Assicura il collegamento con il SII in tutti i diversi settori di minaccia.

Art. 9.

(Assunzione, stato, compiti e attribuzioni del personale)

1. Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 7 e 8 e dell'Unità centrale di cui all'articolo 6 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente.

2. Il SII e il SIE possono altresì avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

3. Non possono appartenere in modo organico o saltuario all'Unità centrale e ai Servizi persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione.

4. La consistenza dell'organico dell'Unità centrale e di ciascuno dei due Servizi di cui agli articoli 7 e 8, i casi e le modalità relativi all'assunzione del personale e al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico ed economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello

Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Unità centrale, del SII e del SIE, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

Art. 10.

(Modalità operative e rapporti con l'autorità giudiziaria)

1. Gli appartenenti all'Unità centrale, al SII e al SIE non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza all'Unità centrale e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In caso di necessità per l'assolvimento dei loro compiti, possono essere conferite, in via temporanea, ad agenti dei Servizi, su richiesta del Sottosegretario e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza.

3. I direttori del SII e del SIE, previa autorizzazione del Sottosegretario e della Corte di cassazione possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto o anche sotto identità diverse da quelle reali.

4. Gli appartenenti al SII e al SIE possono, nell'espletamento delle attività d'istituto, chiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso con il consenso dell'interessato.

5. Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti ai Servizi, qualora esplicitamente autorizzati dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, su ri-

chiesta del Sottosegretario approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri, possono procedere:

a) ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione;

b) al sequestro temporaneo e all'apertura di corrispondenza;

c) al sequestro temporaneo di atti presso enti finanziari per acquisizione di documentazione o copia;

d) a perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni generali, per acquisire qualunque forma di documentazione utile ai fini della informazione per la sicurezza.

6. In relazione alle attività di cui al comma 5, nell'ambito della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione è costituito un gruppo di tre magistrati per le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 5. In caso di emergenza e di contingente assenza di collegamento con l'autorità giudiziaria il Sottosegretario può dare l'autorizzazione, dandone comunicazione entro ventiquattro ore alla stessa autorità.

7. I direttori del SII e del SIE hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su disposizione del Sottosegretario, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il proseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

8. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti al SII e al SIE hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi medesimi, che ne riferiscono, contestualmente al Sottosegretario.

9. Gli agenti del SII e del SIE possono essere chiamati a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non

possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.

10. L'Unità centrale, il SII e il SIE possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario, e sentiti i Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

11. Il SII e il SIE, debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza, regolata e coordinata in sede di Comitato esecutivo.

12. Nessuna attività comunque idonea all'acquisizione d'informazioni per la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

13. Chiunque sia informato delle operazioni indicate nel presente articolo è tenuto al segreto di Stato.

Art. 11.

(Norme finanziarie)

1. Le spese relative al Dipartimento sono iscritte in apposita rubrica, denominata: «Spese per l'informazione per la sicurezza» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario, sentito il parere del Consiglio dei ministri, determina l'entità dell'assegnazione complessiva e la sua ripartizione tra fondi ordinari e fondi riservati e, nell'ambito di ciascuno, la ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di spesa sulla base del bilancio preventivo predisposto dal Comitato esecutivo. Egli richiede, altresì, il parere del Comitato di cui all'articolo 13.

3. L'ammontare dell'assegnazione di cui al comma 2 è ripartito tra l'Unità centrale e i due Servizi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad ap-

portare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.

5. Per la gestione dei fondi ordinari, il criterio informatore delle spese si ispira ai principi fissati dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I limiti per autorizzare impegni di spesa da parte dei funzionari del Dipartimento sono quelli fissati per i dirigenti dello Stato, purchè delegati a tali funzioni; per importi superiori è competente il Sottosegretario.

6. Per la gestione dei fondi riservati, ogni spesa riferita ad attività operativa di importo eccedente i 25.000 euro, deve essere approvato dal Sottosegretario. Per le spese effettuate in attuazione dei programmi di potenziamento o di mantenimento e funzionamento del Dipartimento già indicate nel bilancio preventivo di spesa, valgono i limiti fissati per la gestione dei fondi ordinari.

7. Tutta la documentazione è comunque conservata ed allegata a ciascuna pratica di sviluppo e attuazione del programma o di sviluppo e compimento dell'atto operativo cui si riferisce.

Art. 12.

(Tutela del segreto di Stato)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri compete l'alta direzione e la responsabilità politica della tutela del segreto di Stato.

2. Egli presiede l'Organizzazione nazionale per la sicurezza, emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto, controlla l'applicazione delle direttive e dei regolamenti di cui al comma 5.

3. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende:

a) l'Autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore dell'Unità centrale;

b) l'Ufficio centrale per la sicurezza nell'ambito dell'Unità centrale.

4. Sono istituiti uffici periferici per la sicurezza presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessario, anche presso enti privati, che esercitino attività interessate alla tutela del segreto.

5. L'ordinamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabilite con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 13.

(Comitato parlamentare di controllo)

1. È istituito un Comitato parlamentare per il controllo dei Servizi di informazione per la sicurezza, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è costituito da un presidente che deve essere espresso dalla componente politica all'opposizione e da cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti delle Camere del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.

3. Il Comitato:

a) esercita il controllo sulla applicazione della presente legge;

b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche per l'informazione e sulla loro attuazione;

c) esprime parere preventivo sull'emanazione del regolamento per l'ordinamento del Dipartimento;

d) esprime parere preventivo sui bilanci preventivi e consuntivi di spesa.

4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.

5. Il Comitato può richiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario e, su sua autorizzazione, i direttori del SII e del SIE.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato, indicandone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi da 1 e 5.

7. Qualora, nel caso di cui al comma 6, il Comitato ritenga, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

8. I componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.

9. Gli atti del Comitato, anche se riguardano materie normalmente non tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato medesimo non disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere compreso il presidente del Comitato stesso.

Art. 14.

(Coordinamento dell'attività informativa)

1. Al fine di consentire che il Dipartimento assicuri il coordinamento dell'intera attività informativa dello Stato, ogni organo od istituzione dello Stato destinato a svolgere per fini istituzionali di settore, attività informativa, deve:

a) comunicare al Dipartimento compiti e modalità operative della propria organizzazione;

b) mantenere costante collegamento con interlocutori del Dipartimento a tale fine designati.

Art. 15.

(Applicazione della legge e disposizioni transitorie)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla nomina del Sottosegretario e alla nomina dei direttori dell'Unità centrale, del SII e del SIE.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento per la sua attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato.

3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e gli articoli 18 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. La transizione dall'ordinamento attuale a quello previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui al comma

2, avviene sotto la responsabilità, la guida ed il coordinamento del Sottosegretario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto di Stato, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto, del codice penale, concernenti il segreto politico interno ed internazionale, debbono essere riferite a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge e all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1819

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BRUTTI MASSIMO

Art. 1.

(Alta direzione e responsabilità)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 3, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale di cui all'articolo 30, comma 15.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa, nonché al rilascio e alla revoca dei Nulla osta di segretezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide quali documenti segreti possano essere sottoposti all'esame del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all'articolo 30, per l'esercizio delle sue funzioni.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri relativi all'applicazione della speciale causa di giustificazione prevista per il personale dei Servizi, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18.

Art. 2.

(Delega di funzioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge.

2. Non sono delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, di cui agli articoli 6 e 7, nè i poteri di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3.

(Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi e sulle finalità della politica informativa per la sicurezza.

2. Il CIIS:

a) elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza;

b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sotto-

pone al suo esame ed in particolare sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione;

c) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge.

3. Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS il Ministro o sottosegretario di Stato delegato ad esercitare funzioni in materia di informazione per la sicurezza, il Segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all'articolo 4, i direttori del Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo.

Art. 4.

(Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza)

1. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività informativa per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; viene preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri;

b) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni;

c) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera b), progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CIIS;

d) garantisce lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni;

e) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

f) cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali;

g) elabora, d'intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi informativi, da

sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri;

h) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema informativo per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato, con particolare riferimento all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;

i) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza;

l) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale.

2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS, regola l'organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell'Ispettorato di cui all'articolo 5, dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9, dell'Ufficio di coordinamento

di cui all'articolo 12, e può istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.

5. La Segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.

6. La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all'attività del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato ed è responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici del CESIS. Dell'esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), i) e l).

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.

3. I controlli esercitati sull'attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica ri-

chiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.

4. Il capo dell'ufficio di Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al Segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.

5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.

6. Con il decreto dell'ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell'ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell'ufficio. Non è consentito il passaggio dall'Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi.

7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi.

Art. 6.

(Segreto di Stato)

1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CIIS, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, documenti, atti, attività,

cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale.

7. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si prolunga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell'ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi informativi per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall'articolo 1, comma 4, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, nè atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.

Art. 7.

(Tutela del segreto di Stato)

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. - (*Segreto di Stato*). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto.

6. Qualora l'autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il conflitto è risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordi-

itaria, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».

2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«I-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

I-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica.

I-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri,

con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.

3. Se l'autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del codice».

5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 8.

(Classifiche di segretezza)

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di riservato.

4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.

6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.

7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica

di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni.

9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

Art. 9.

(Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza)

1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 8.

2. Competono all'UCSE:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazio-

nale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all'articolo 8, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS);

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di sei anni.

4. Alle tre classifiche di segretezza di cui all'articolo 8, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS.

5. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.

6. Al fine di consentire l'accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSE per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi dell'articolo 28.

7. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSE può revocare il NOS, se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto.

8. Il regolamento dell'UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS,

nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

9. Soltanto a chi è munito di NOS possono essere affidati gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria.

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSE gli trasmette l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

Art. 10.

(Compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza militare)

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività informative per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia. È altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio di-

rette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l'intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all'estero».

Art. 11.

(Compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica)

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDE). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDE le attività informative per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia. È altresì compito del SISDE individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l'intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISDE può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDE svolge nel territorio nazionale».

Art. 12.

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)

1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, e dall'articolo 6, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell'operazione in corso.

2. L'Ufficio di coordinamento del CESIS garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza.

Art. 13.

(Archivi del sistema informativo per la sicurezza)

1. L'archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 ed alle procedure di autorizzazione di cui all'articolo 16.

2. L'archivio centrale del CESIS conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all'archivio centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.

3. Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad at-

tività in corso e comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche con riguardo alla documentazione cartacea.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell'archivio centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.

6. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 30, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Decorso il termine, i regolamenti sono comunque emanati.

7. Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

Art. 14.

(Norme sul personale ed assunzioni dirette)

1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno provvedono, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell'organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell'informazione per la sicurezza ed il ruolo amministrativo.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».

3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nè possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi».

4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 15.

(Garanzie funzionali)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 16.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.

4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato:

a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza;

b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Art. 16.

(Procedure di autorizzazione)

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comi-

tato di garanzia previsto dall'articolo 17, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 17, ratifica il provvedimento.

4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato di cui all'articolo 5.

6. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 17.

(Comitato di garanzia)

1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articoli 15 e 16 e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi.

2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 30, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 nè alle Assemblee parlamentari.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 16. Il Comitato provvede senza ritardo.

5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.

6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare previsto dall'articolo 30, comma 7.

7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 4.

Art. 18.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria)

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato del comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procura-

tore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.

6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell'articolo 14, comma 4, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 19.

(Attività deviate)

1. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da

cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.

Art. 20.

(Trattamento delle notizie personali)

1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implicino attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione dell'appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 15 e 18.

2. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

3. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 21.

(Manomissione degli archivi informatici degli organismi di informazione per la sicurezza)

1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-*quater* (detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-*quinquies* (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-*quinquies* (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.

2. La pena è aumentata quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.

Art. 22.

(Accesso illegittimo e manomissione degli atti)

1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi di informazione per

la sicurezza è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l'autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.

Art. 23.

(Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza)

1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria nè, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie ad una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale

del CESIS. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.

3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da un addetto al SISMI o al SISDE, il direttore del Servizio riferisce al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed al Segretario generale del CESIS, perché ne informi il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato.

4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono.

5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.

Art. 24.

(Identità di copertura)

1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai

sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17 della presente legge, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 25.

(Attività simulate)

1. Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l'esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero.

2. L'Ispettorato di cui all'articolo 5 esamina i consuntivi economici dell'attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17.

3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l'Ispettorato di cui all'articolo 5 e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 26.

(Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari)

1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 27.

(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia)

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l'individuazione o la prevenzione di reati.

Art. 28.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

1. Gli organismi di informazione per la sicurezza possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell'opera di società di consulenza.

2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità

sono disciplinati da un regolamento fissato d'intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l'autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.

Art. 29.

(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria)

1. Quando dispone l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perché un suo delegato possa assistere alle operazioni.

4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.

5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 30.

(Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza)

1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Il controllo parlamentare sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento dei compiti del SISMI, del SISDE, del CESIS e del RIS-Difesa, di cui alla legge 18 febbraio 1997 n. 25, spetta ad un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, all'inizio di ogni legislatura.

3. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei responsabili degli organismi infor-

mativi. Sono inoltre comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa che riguardano le attività di informazione per la sicurezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di darne comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della avvenuta nomina del Segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDE, del responsabile del RIS-Difesa, e, nell'ambito del CESIS, del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la segretezza, del capo dell'Ufficio di coordinamento e del responsabile dell'archivio centrale e dell'archivio storico, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.

5. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, ai membri del CIIS ed ai funzionari ed ufficiali di cui al comma 4 di riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I funzionari ed ufficiali hanno l'obbligo di riferire sul contenuto delle audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché al Ministro dal quale direttamente dipendono.

6. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica.

7. Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le

finalità e secondo le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione.

8. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare tutte le informazioni sulle risorse finanziarie attribuite alle attività di informazione per la sicurezza, mettendolo tempestivamente a conoscenza della ripartizione degli stanziamenti e del bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa sul rapporto tra risorse ed obiettivi.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato trasmette al Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 25, comma 1.

10. Il Segretario generale del CESIS, i direttori del SISMI e del SISDE e il responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale, compreso quello di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, e circa la consistenza dell'organico, distinguendo il ruolo di operatori dell'informazione per la sicurezza dal ruolo amministrativo. Per le assunzioni dirette, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi 5 e 6. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

12. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

13. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero non sia stata opposta dal Presidente del Con-

siglio dei ministri l'esigenza di tutela del segreto entro il termine di due mesi.

14. Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell'applicazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di una motivata risposta, nel più breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle Assemblee parlamentari.

15. Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.

16. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nell'esercizio dei poteri di controllo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

17. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una Commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla Commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dall'organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura successiva.

18. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta

l'indagine di cui al comma 17. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.

Art. 31.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati.

2. Nelle disposizioni contenenti riferimenti agli organismi di informazione per la sicurezza:

a) si intende per CESIS il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza;

b) si intende per CIIS il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza;

c) si intende per SISMI il Servizio di informazioni per la sicurezza militare;

d) si intende per SISDE il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica;

e) i riferimenti all'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) si intendono sostituiti da riferimenti all'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE).

Art. 32.

(Disposizione finale)

1. Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge e dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, come modificato dalla presente legge.

